



Nicola Pettinari*

**La positivizzazione normativa della ‘retorica della resilienza’.
Riflessioni sulla crisi dei fondamenti pluralisti e sociali
nel costituzionalismo italiano del tempo presente****

SOMMARIO: 1. Il linguaggio del diritto pubblico come *fatto sostanziale*. – 2. Una «semantica licenziosa» al servizio della *retorica delle soluzioni alla crisi?* – 3. Il termine «resilienza». Per un breve inquadramento dagli usi extra-normativi al suo ingresso nel lessico del diritto pubblico e delle politiche. – 4 Un presente *difficile*. Uso e abuso del termine «resilienza». – 5. «*Accettare l'inaccettabile?*» Il progetto del Costituente *a serio rischio di estinzione*. – 6. Riflessioni conclusive. Il costituzionalista come *de-mitizzatore* per scongiurare una nuova «mitologia giuridica» asservita a rapporti di forza?

*...mai Damocle danza meglio che sotto la spada.
Bisogna accettare l'inaccettabile,
e attenersi all' intollerabile...*

Albert Camus, *L'Homme révolté*, 1951

1. Il linguaggio del diritto pubblico come fatto sostanziale

Interrogarsi al tempo presente sul senso delle parole-chiave del diritto pubblico e costituzionale – parallelamente utilizzate con costanza quotidiana, al di fuori di esso, nel discorso dei governanti – e della retorica di cui esse divengono, nell'uso dei decisori pubblici, capisaldi e pedine *significa riflettere sul senso e sulle prospettive attuali del costituzionalismo democratico*.

Indissolubilmente, ciò si lega all'atto di *indagare il suo “stato di salute” alla luce dell’istanza per cui i fini del costituzionalismo contemporaneo dovrebbero incontrare la pratica dello stesso*, determinando l'inverarsi di un progetto imperniato – nel dispiegarsi della sua più intima natura – sull'esercizio di diritti e libertà¹ che costituiscono la membrana esterna di una cellula il cui nucleo è la persona umana e il

* Ricercatore a tempo determinato di tipo B in Istituzioni di diritto pubblico – Università degli Studi di Perugia.

** Contributo sottoposto a *double blind peer review*.

¹ Come asserisce Lorenza Carlassare, «sull'esigenza di garantirli contro gli abusi del potere [il costituzionalismo] costruisce i suoi principi – la divisione dei poteri in primo luogo – e modella le strutture dello Stato», L. CARLASSARE, *Conversazioni sulla*

suo pieno e armonioso sviluppo individuale e sociale. Stato di salute che, dalla visuale *bic et nunc* adottata, va considerato inscindibile dalla concreta possibilità di perseguire la missione prioritaria del costituzionalismo democratico nel presente: conservare delle fondamenta della democrazia su cui compaiono crepe suscettibili di essere esaminate alla luce del rischio di un cedimento strutturale.

Sostiene Paolo Grossi: «Malgrado che a un osservatore frettoloso possano apparire realtà distanti, *diritto e linguaggio hanno una piattaforma comune*. Innanzitutto, per la loro intima socialità, per la loro *natura di dimensioni necessariamente intersoggettive*»². Sempre sulla scia della ricostruzione dell'entità di questo legame, l'affinità tra le due componenti è stata poi precisata da Paolo Caretti muovendo dall'idea «che la lingua, al pari del diritto, sia una istituzione sociale e che, come il diritto, abbia a suo fondamento un insieme di regole costitutive di uno specifico sistema»³. Il passo consistente nel mettere «in evidenza le interrelazioni e gli sviluppi paralleli»⁴ che intrecciano i due elementi, insomma, si evince preordinato a quello del riconoscere il fatto che «la conoscenza del diritto, il diritto stesso, hanno bisogno della lingua» e a quello – che qui maggiormente rileva – di «*interrogarsi sulla misura ed i modi in cui la lingua serve ai bisogni del diritto*»⁵ (anziché a quelli della *forza*).

La questione dell'uso retorico di dati termini (le parole-chiave del diritto pubblico e costituzionale menzionate in apertura) è, pertanto, *di natura tutt'altro che formale, ma anzi nettamente sostanziale*⁶, e da osservare su due macroscopici versanti.

Da un lato, *l'uso retorico* delle parole del costituzionalismo democratico e *le retoriche* che ne divengono le braccia comunicativamente strategiche sono, in un certo modo ed entro certi limiti, da considerarsi *elementi fisiologici* e favorevolmente apprezzabili, in quanto consolidanti in senso

Costituzione, Terza edizione, Padova, CEDAM, 2011, 101. Apprendo in queste ore della scomparsa, avvenuta in giornata (21 agosto 2022), della grande costituzionalista. Alla sua memoria vorrei dedicare il presente saggio, con infinita gratitudine per la sua eredità intellettuale e umana, sicuro faro per orientarci in tempi in cui il messaggio democratico ha più che mai bisogno di essere *sentito* nel cuore, *cultivato* nell'intelletto, *praticato* nella vita.

² P. GROSSI, *Prima lezione di diritto*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2003, 26-27.

³ P. CARETTI, *Discutere del linguaggio dei giuristi per riflettere sul loro ruolo oggi: qualche considerazione a conclusione del convegno "La lingua dei giuristi"*, in *Osservatoriosullefonti.it*, 3, 2015, 1. In merito a questo aspetto, si vedano – tra gli studi classici sul tema – P. FIORELLI, *Storia giuridica e storia linguistica*, Milano, Giuffrè, 1957; P. PIOVANI, *Mobilità, sistematicità, istituzionalità della lingua e del diritto*, Milano, Giuffrè, 1962. Con riferimento a sviluppi più recenti, si veda P. GROSSI, *Un dialogo con i comparatisti su lingua e diritto*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 3-2014.

⁴ P. CARETTI, *Discutere del linguaggio dei giuristi*, op. cit., 1.

⁵ R. SACCO, *Lingua e diritto*, in *Ars interpretandi*, 2000, 119 (corsivo mio).

⁶ Il senso dell'analisi che qui verrà sviluppata *intende porre al centro della sua impostazione proprio questa sostanzialità della questione*, alla luce di un monito – che pare non aver perso, al tempo presente, la sua fondatezza – lanciato da G. Devoto già negli anni quaranta del secolo scorso: «Rimane pur sempre, come grave debolezza della scienza giuridica, il non aver tratto le conseguenze dal suo parallelismo con i linguaggi», G. DEVOTO, *Pensieri sul mio tempo*, Firenze, Sansoni, 1945, 116. Inoltre, detta sostanzialità non manca di affiorare allorché si persegua un inquadramento della questione del linguaggio come fortemente *interconnessa con quella del metodo del diritto pubblico*. Si rimanda, per questo punto di vista, a C. CARUSO-F. CORTESE, *Alla ricerca del metodo nel diritto pubblico: una introduzione*, in F. CORTESE-C. CARUSO-S. ROSSI (a cura di), *Alla ricerca del metodo nel diritto pubblico. Vittorio Emanuele Orlando reloaded*, Franco Angeli, Milano, 2020; in particolare, nell'*introduzione*, si veda il Par. 4 ("Metodo e linguaggio"), dove gli autori sostengono – richiamando G. Azzariti – che «Non vi è chi non veda, infatti, come la sfocatura dell'oggetto disciplinare abbia portato a una progressiva "deformalizzazione delle categorie, del linguaggio, della sintassi propria del giurista" o, all'opposto, di una loro "moltiplicazione incontrollata". Si tratta di tendenze eguali e contrarie: la prima piega la scienza giuridica al descrittivismo, riducendola a "scienza empirica", schiacciata sul contingente e sugli accadimenti fattuali; la seconda, invece, sostituisce alle grandi costruzioni dogmatiche una specializzazione miniaturistica, figlia della complessità tecnica dell'ambito di riferimento o della magmatica polverizzazione casistica», 17-18 (tra virgolette alte, le citazioni tratte dagli autori da G. AZZARITI, *I costituzionalisti al tempo di Babele*, in *Costituzionalismo.it*, 2-2010).

identitario, nell'ambito delle ritualità celebrative del discorso istituzionale (secondo modalità comunemente diffuse presso la generalità delle c.d. "democrazie stabilizzate"). Siamo, in questo caso, in presenza di un utilizzo retorico delle parole "amico" della democrazia costituzionale, siccome esso concorre ad *avvicinare e raccordare i fini dell'ordinamento con la loro pratica nella «Lebenswelt»*, rendendo il progetto costituzionale vivente.

Dall'altro lato, però, non è da sottovalutare come i medesimi elementi possano divenire *prodromi e sintomi di una fenomenologia patologica qualora a tale uso retorico di fondo, e alle retoriche che gli si pongono a contorno e corollario, non si accompagni – sovente ostacolandolo – un necessario raccordo con il piano sostanziale*, vale a dire con l'attuazione del dettato costituzionale, della sua *ratio*, e quindi dell'esercizio concreto di diritti e libertà. In questo secondo caso, dunque, gli usi della terminologia in gioco agiscono come "nemici" del costituzionalismo democratico e dei suoi fini, giacché la forma delle parole si esplica e viene veicolata nella veste di un'*esuvia semantica* svuotata, stinta, depotenziata, fino talvolta a giungere a una valenza proditoriamente anestetizzante, che promette e dipinge una visione della realtà decisamente non rispondente alla realtà oggettiva. Secondo questa ipotesi, in breve, l'utilizzo retorico del linguaggio si comporta come funzionalmente servente *all'accrescimento di una divergenza tra i fini dell'ordinamento e la loro pratica*.

La prospettiva dell'indagine sullo stato di salute del costituzionalismo conduce a una ulteriore, forte, motivazione analitica, riproponendo una riflessione sul *ruolo del giurista pubblico e del costituzionalista*. Questo perché approfondire *retorica e retoriche* della crisi e della democrazia, nel senso che qui rileva, è un'operazione che non può essere pensata in forma disgiunta dall'interrogarsi su *chi quelle retoriche le elabora, le diffonde, le usa*, in un modo o nell'altro, opponendovisi o accogliendole. E perciò su chi, in caso di deviazioni e deterioramenti, potrebbe pericolosamente porsi come "avallatore" tecnico di quei processi degenerativi.

A ben vedere, pertanto, la questione del ruolo del costituzionalista si impone – prima ancora che con riguardo alla sua posizione interna alla comunità scientifica di riferimento e nel dibattito teorico che accompagna la propria appartenenza disciplinare – in relazione alla portata sistemica del suo indagare la cosa pubblica, costruendo e difendendo (o agendo in senso contrario, consapevolmente o meno) la sostanzialità democratica della medesima attraverso l'azione sul piano attuativo della Costituzione. Un aspetto che porta a osservare se la figura intellettuale in questione si pone quale limite interpretativo verso determinate "fuoriuscite" della politica e della tecnica dal perimetro della democrazia costituzionale o se, invece, rischia di agire in funzione meramente – e pericolosamente – subalterna alle stesse.

2. Una «semantica licenziosa» al servizio della retorica delle soluzioni alla crisi?

Sin dagli albori del suo processo di affermazione, il costituzionalismo occidentale mostrava i tratti di una intrinseca interconnessione con la dimensione retorica. Tratti evidentemente riscontrabili nel ricorso ai suoi termini-chiave, evolutisi e consolidatisi, nella loro forma più avanzata, durante l'età contemporanea. Spiccano, tra questi, concetti inestricabilmente riconducibili ai fondamenti delle istituzioni del diritto pubblico, tra i quali i più caratterizzanti da

annoverare sono: «rappresentanza», «democrazia», «partecipazione», «riforme», «diritti», «libertà», «uguaglianza», «pluralismo».

Con riferimento al momento della genesi del testo costituzionale, date le origini della fase costituente quale derivato storico del crollo dell'autoritarismo mussoliniano e della conclusione degli eventi bellici, un termine sembra inoltre pressoché onnipresente, tanto nella letteratura scientifica di settore quanto nella retorica istituzionale: “*resistenza*”. Termine tanto fondante⁷ da ricorrere nell'uso scritto corrente – quando riferito all'omonimo movimento di lotta popolare, politica e militare – nella versione iniziante con lettera maiuscola. Accanto a questo significato, il termine ricorre nell'accezione (non secondaria, per importanza, a quella del movimento e ad essa intimamente legata, fino ad animare anche il dibattito in sede costituente⁸) gravitante intorno alla teoria e alla pratica del *diritto di resistenza*, vale a dire alla possibilità – più o meno palesemente riconosciuta dal diritto positivo⁹ – per un popolo di opporsi a un esercizio ingiusto del potere costituito o a un potere illegittimo¹⁰.

Tali termini-chiave possono essere considerati proiezioni paradigmatiche di un assunto ben più ampio – oltrepassando essi il mero perimetro della connotazione giuridica per saldarsi a quella politica¹¹ – quanto difficile da negare, secondo il quale «le parole del linguaggio politico hanno

⁷ Altamente evocativo è come Stefano Rodotà abbia parlato di una «Costituzione “figlia della Resistenza”» (corsivo mio). Si veda, sull'intensità di questo nesso, la sua *Introduzione* in C. FRANCESCHINI-S. GUERRIERI-G. MONINA (a cura di), *Atti del convegno promosso dalla Fondazione Istituto Gramsci, dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso e dall'Istituto Luigi Sturzo*, Roma 19-21 ottobre 1995, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. per l'informazione e l'editoria, Roma 1997, 7 ss.

⁸ Per una ricostruzione delle fasi di discussione in Assemblea costituente sull'inserimento di questo diritto nel testo costituzionale, con riguardo ai contenuti delle tesi esposte in quella sede, si veda M. MARCHESIELLO, *Diritto di resistenza. Come fare la rivoluzione attraverso il diritto*, Torino, I Ricci – Edizioni Gruppo Abele, 2013, spec. 58-90.

⁹ Per un approfondimento circa questa nozione alla luce delle categorie di diritto naturale e di diritto positivo, si veda T. SERRA, *La disobbedienza civile: un fenomeno in evoluzione*, in *Partecipazione e conflitto*, Milano, Franco Angeli, 2-2013, in particolare pagina 34, dove l'autrice mette in luce come in questa accezione l'atto del resistere abbia «sempre rivendicato il suo essere diritto, giuridicamente fondato, sostenuto dalla giuridicità naturale, implicito nei vincoli contrattuali o nella struttura convenzionale della giuridicità positiva».

¹⁰ Nell'impossibilità di rappresentare qui in forma completa il vasto panorama delle declinazioni e delle sfumature attribuite a questa nozione in sede costituente, si ricorda – dacché mirabilmente esemplificativo per capacità di esprimerne la vasta portata – l'intervento di Aldo Moro (seduta di martedì 3 dicembre 1946) in difesa della proposta dossettiana: «Dopo venti anni di arbitrio del potere esecutivo che avevano portato alla creazione di una dottrina per la quale la sovranità dello Stato consisteva nell'assoluta potenza, o prepotenza, si deve affermare nella Costituzione che il potere dello Stato è un potere giuridico, e che lo Stato comanda nei limiti della Costituzione e delle leggi ad essa conformi. Questa precisazione è tanto più necessaria in relazione all'articolo 3 formulato dall'onorevole Dossetti, nel quale si precisa come al singolo, o alla collettività, spetti la resistenza contro lo Stato, se esso avvalendosi della sua veste di sovranità, tenta di menomare i diritti sanciti dalla Costituzione e dalle leggi. Solo dopo aver dichiarato che la sovranità dello Stato è nell'ambito dell'ordinamento giuridico, si ha la possibilità di sancire nella Costituzione il diritto di resistenza contro gli atti di arbitrio dello Stato» (corsivo mio). Per il testo integrale della seduta, si veda alla pagina http://legislature.camera.it/_dati/constituente/lavori/L_Sottocommissione/sed044/sed044nc.pdf; oppure: <https://www.nascitacostituzione.it/01principi/001/index.htm?art001-008.htm&2>, F. CALZARETTI (a cura di), *La nascita della Costituzione. Le discussioni in Assemblea Costituente a commento degli articoli della Costituzione*, www.nascitacostituzione.it.

¹¹ Circa la doppia natura – giuridica e politica – della Costituzione, L. Pannarale parla di una «ambivalenza» che questa conterrebbe, appunto appartenendo «contemporaneamente al linguaggio della politica ed a quello del diritto», L. PANNARALE, *Le promesse della costituzione*, in *Filosofia in movimento*, Osservatorio filosofico, 30 marzo 2014, consultabile alla pagina <https://filosofiaimovimento.it/le-promesse-della-costituzione/>. Richiamando Luhmann, tale affermazione viene sviluppata sostenendo che «Attraverso il concetto di costituzione sistema politico e sistema giuridico cercano risposte adeguate a problemi equivalenti. Per la politica l'affermazione che lo Stato è il creatore del diritto e che il diritto trova il suo fondamento nello Stato, implica inevitabilmente la necessità di spiegare perché le decisioni dello Stato abbiano il carattere della vincolatività, in che cosa consista questa vincolatività, quali siano i suoi destinatari e se, fra essi, sia ricompreso lo Stato medesimo. Per il diritto, che segue una via opposta ma simmetrica, il problema è quello di spiegare perché lo Stato abbia la potestà di comandare ed i sudditi abbiano il dovere di obbedire, ovvero perché e come possa esistere una norma che attribuisce allo Stato una simile potestà e fa gravare sui sudditi un siffatto dovere», L. PANNARALE, *Le promesse della costituzione*, op. cit. L'argomentazione luhmanniana richiamata è rinvenibile in N. LUHMANN, *Il diritto della società*, Torino, Giappichelli, 2012.

una semantica licenziosa, facile a sottomettersi ad ogni libidine»¹², come ricordava Uberto Scarpelli¹³.

Precisava lo stesso autore che

alla *semantica licenziosa* si unisce nel linguaggio politico una *pragmatica suggestiva*. Oltre il significato flessibile e adattabile le parole politiche portano infatti una forza di sollecitazione, di evocazione, in cui si condensano le esperienze e le attese, i timori e le speranze di intere vite individuali e sociali. Appunto la *pragmatica suggestiva* sveglia negli animali politici l'istinto di possedere la semantica di queste calde parole. Con la manipolazione detta "definizione persuasiva" è possibile, indirizzando il riferimento semantico su certi piuttosto che su certi altri oggetti, convogliare su quegli oggetti la forza pragmatica positiva o negativa, l'amore o la ripulsa¹⁴.

I termini sopra ricordati avrebbero conosciuto, nel contesto italiano, un momento di decisiva centralità con il passaggio dalla forma dello Stato autoritario fascista alla forma democratico-pluralista che si depositò nella Costituzione repubblicana, dove venivano ad acquisire una connotazione dalla portata – *tecnico-giuridica*, da un lato, e *politica*, dall'altro – mai conosciuta nel paese sino a quel momento, che si sarebbe ulteriormente alimentata e rafforzata, negli anni a venire, grazie al contributo proveniente dalle sedi preposte al confronto (*in primis*, il Parlamento) e alla garanzia della legittimità costituzionale (segnatamente, la Corte costituzionale¹⁵).

Potremmo ragionevolmente sostenere che, proprio mediante quella riappropriazione della semantica più intima del costituzionalismo (espansa e caricata di aspettative e progettualità), l'Assemblea costituente intese rendere inequivocabile la sua postura verso il futuro, marcando la distanza dall'esperienza precedente, frutto tangibile – non unico del tempo (si pensi all'esperienza nazista in Germania) – di un'altra precisa retorica: quella della *crisi della democrazia* che, agendo in direzione antagonista rispetto allo Stato liberale, aveva niente meno che giustificato il passaggio all'esperienza autoritaria come "rivoluzione".

La Costituzione repubblicana si caricava, dunque, dell'epocale fine di *ripristinare una "retorica [in favore] della democrazia"* come necessaria riparazione a una fase nata e animata, in tutto il suo ciclo vitale, da una "retorica della crisi della democrazia" la quale, a sua volta, aveva scardinato la (effettivamente infragilita) retorica democratica che, più o meno timidamente, attraversò il primo ventennio dello scorso secolo in Italia.

La ciclicità dell'avvicendamento di queste due antitetiche tipologie retoriche sembra tutt'altro che essere confinata all'arco temporale sinora ricordato, seppur *in continuità formale* con l'ordine costituito connesso alla vigenza della Costituzione repubblicana e alla sua origine resistenziale (che appare quantomeno fiaccata dalle modificazioni subentrate in relazione al concetto e all'esercizio della sovranità¹⁶). Una continuità in merito alla quale è *prioritario compito del*

¹² U. SCARPELLI, *La partecipazione politica*, in *Sociologia del diritto*, seconda serie VII, 2-1980, 7 (corsivi miei).

¹³ Insieme a Norberto Bobbio, uno dei fondatori della scuola analitica italiana di filosofia del diritto.

¹⁴ U. SCARPELLI, *La partecipazione politica*, op. cit., 7.

¹⁵ Organo che proprio con la Costituzione repubblicana postbellica faceva il suo primo ingresso nella storia istituzionale del paese.

¹⁶ Si pensi all'intimo legame individuato da A. Moro, nell'intervento ricordato alcune note *supra*, tra sovranità e diritto di resistenza («Solo dopo aver dichiarato che la sovranità dello Stato è nell'ambito dell'ordinamento giuridico, si ha la possibilità di sancire nella Costituzione il diritto di resistenza contro gli atti di arbitrio dello Stato»): ai giorni nostri che significato assume questa affermazione? In che modo va interpretata da quando la storia nazionale del paese è divenuta storia di uno Stato membro dell'Unione europea e, in modo ulteriormente più incidente sul piano materiale, della c.d. "Eurozona"? Difficile

costituzionalista del tempo presente domandarsi se sia, oltre che formale, pure sostanziale: come si lega, cioè, la ratio essendi et operandi del progetto democratico del Costituente alle retoriche emerse soprattutto nell'ultimo decennio¹⁷ (e, in maniera particolarmente veemente, nell'ultimo biennio)? In quale misura a tali retoriche è ancorato un ventaglio di concrete possibilità attuative dei diritti e delle libertà costituzionali? Sussiste il rischio che prevalgano linee di conformità, invece, “meramente retoriche” (nel senso di prettamente – se non esclusivamente – persuasive)?

L'ipotesi che intende percorrere il presente saggio, nel provare a rispondere a tali interrogativi, si sviluppa intorno all'osservazione di come a fronte di una *'nuova retorica della crisi'* (cristallizzatasi intorno alla crisi finanziaria 2007-2008 e a quella pandemica) sia rilevabile una corrispondente *'retorica delle soluzioni [alla crisi]'*. Particolare attenzione verrà posta sul lessico di cui quest'ultima si nutre, specialmente con riguardo a un termine di comparsa ben più recente rispetto a quelli sopra annoverati: *“resilienza”*.

Ma il ritardo della comparsa di questa nuova parola-chiave nel linguaggio costituzionalistico e nel discorso dei decisori pubblici pare ampiamente compensato dalla frequenza del suo pressoché martellante utilizzo, tanto da averla ormai resa una sorta di *mantra* onnipresente, portatore di peculiari potenzialità *de-costruttive* e *ri-costruttive*, che pongono diversi problemi di co-esistenza sistemica con il pieno esercizio di libertà e diritti costituzionalmente fissati e protetti come “cuore pulsante” dell'ordinamento democratico (marcatamente di quelli sociali) e, in una ri-lettura attenta dei lavori preparatori dell'Assemblea costituente, con la richiamata nozione di diritto di resistenza.

In merito a quest'ultimo è, invero, decisamente non secondario tenere alta l'attenzione su come esso – benché non formalmente costituzionalizzato, così come proposto da Giuseppe Dossetti, al concludersi del relativo dibattito – vada rintracciato sia nella struttura portante degli artt. 1, 2, 3, e 54 della Costituzione, sia nella natura profonda dell'ordinamento democratico, come suo presidio sistemico: «È lo stesso ordinamento a rinvenire nella resistenza gli anticorpi necessari per reagire ai soprassalti e alle infezioni che lo minacciano»¹⁸, poiché la resistenza come diritto «non fa appello a una morale supposta superiore all'ordinamento, *ma all'ordinamento stesso*, all'interno del quale assume la forma necessariamente paradossale di una legittima disobbedienza, attuata “in nome della legge”»¹⁹.

Cosa rimane, ebbene, di questi «anticorpi»? In che modo la positivizzazione giuridica della retorica della resilienza come soluzione, che la pone al centro della attuale strategia di risposta alla crisi, si relaziona con questa eredità? Riaffiora e si addensa, in tal senso, la necessità di quell'operazione che Rodolfo Sacco ha formulato come un «interrogarsi sulla misura ed i modi

sostenere che questi processi fatti di cessione di sovranità a un livello sovranazionale, che si materializzano soprattutto nella forma della sorveglianza (rigoristica) di bilancio, *non intacchino i presupposti di una corrispondenza biunivoca tra ordinamento giuridico* (e il suo «ambito» così come inteso da Moro) *e riconoscimento/esercizio del diritto di resistenza*. Le riforme che a queste modificazioni sono seguite e che si stanno *in itinere* perseguendo – v. *infra* – sono, non a caso, crescentemente accompagnate dalla compressione dei diritti sociali e delle libertà individuali.

¹⁷ Assumendo come evento “spartiacque” l'approvazione della modifica che ha inserito in Costituzione il principio del pareggio di bilancio (2012) come tappa fondamentale della trasposizione nelle dinamiche di bilancio italiane (e quindi nel governo della spesa pubblica, con accentuate ricadute sull'esercizio dei diritti sociali) della c.d. nuova *governance* economica europea, così catalizzando un processo di oggettiva erosione della sovranità (tanto economica quanto politica) del paese.

¹⁸ M. MARCHESIELLO, *Diritto di resistenza*, op. cit., 107-108.

¹⁹ *Ivi*, 107.

in cui la lingua serve ai bisogni del diritto»²⁰ (v. *Supra*): un interrogarsi – situato in un’attualità fibrillante e incerta – che ha al proprio centro l’osservazione di quanto, come, e con quali esiti ci si impegni effettivamente per «i bisogni del diritto», preminentemente gravitanti intorno al dovere di rispettare il complesso di diritti e libertà fulcro della democrazia costituzionale italiana come solidificata in Costituzione, dove *i bisogni del diritto sono prescritti come convergenti con i bisogni delle persone*²¹ (dalla Costituzione promanando, quale «prioritario scopo dell’organizzazione statale»²², quello di «assicurare lo *svolgimento della persona umana* e di garantirne i diritti»²³).

3. Il termine «resilienza». Per un breve inquadramento dagli usi extra-normativi al suo ingresso nel lessico del diritto pubblico e delle politiche

L’analisi del senso e della portata retorica, e del correlato impatto sistemico sostanziale sull’ordinamento costituzional-democratico, che qui si vuole intraprendere del termine “resilienza” comporta un passaggio di partenza sui suoi significati originari nel sapere occidentale contemporaneo.

Molto prima che il termine approdasse al linguaggio politico istituzionale e alla sua trasposizione giuridica in via di positivizzazione normativa, così divenendo perno dell’attuale uso retorico, il termine ha vissuto di un radicamento specifico e confinato nell’uso linguistico del lessico settoriale proprio di alcune discipline.

Dal punto di vista etimologico, il verbo latino *resilire* si presenta quale composto del prefisso *re-* e del verbo *salire*, e l’avvio della sua affermazione nel linguaggio scientifico – come aggettivo derivato dal participio presente del verbo (*resiliens*) – vede il suo impiego gravitare intorno a dei

²⁰ R. SACCO, *Lingua e diritto*, op. cit., 119.

²¹ Preme sottolineare come la sostituzione del termine «persona» al termine «individuo» rimarchi la questione della sostanzialità del linguaggio del diritto pubblico, assumendo questa scelta un valore molto preciso nell’impianto originario della democrazia costituzionale italiana del secondo dopoguerra: attraverso di essa, infatti, si è inteso consentire una lettura dell’esercizio dei doveri costituzionali *non solo come fattore di integrazione sociale, ma anche come strumento per un più compiuto ed armonico sviluppo della personalità di ciascuno*. Cfr. P. CIRIELLO, *Considerazioni sulla solidarietà come “valore” costituzionale*, in S. PRISCO (a cura di), *Unione europea e limiti sociali del mercato*, Torino, Giappichelli, 2002, 13.

²² A. VEDASCHI, *Il principio personalista*, (a cura di) L. MEZZETTI, *Principi costituzionali*, Torino, Giappichelli, 2011, 274.

²³ C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, CEDAM, 1991, 158 (corsivo mio). È questa l’impostazione tipica del *principio personalista*, costituzionalizzato all’art. 2 Cost., quale caposaldo della *centralità della persona rispetto allo Stato e della finalizzazione di quest’ultimo alla prima*: il principio, in sostanza, «esprime l’indiscussa primazia dell’uomo sull’ordinamento giuridico statale, nel senso che è quest’ultimo, lo Stato, ad essere in funzione del primo, l’uomo, e non viceversa», A. VEDASCHI, *Il principio personalista*, op. cit., 274. Fortemente sostenuto, in sede di discussione presso l’Assemblea Costituente, da membri come Giorgio La Pira e Giuseppe Dossetti, in esso si è sedimentato «l’ideale delle libertà non solo come perno dell’ordine politico, ma come il fine ultimo al quale non solo le diverse tecniche di tutela vengono preordinate, *ma al quale i poteri pubblici vengono integralmente funzionalizzati*», P. RIDOLA, *Le garanzie dei diritti di libertà*, in (a cura di) L. LANFRANCHI, *Garanzie costituzionali e diritti fondamentali*, Roma, Istituto della enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, 2006, 306 (corsivo mio). Il principio è, così, tra i più irrinunciabili pilastri della democrazia costituzionale italiana nella misura in cui la contrassegna marcandola come opposto dello Stato autoritario: «diversamente dal *focus* statocentrico tipico dei modelli assolutistici e autoritari anche contemporanei [...], *si radica e si sviluppa nello Stato democratico sociale* l’idea che scopo primario dell’organizzazione statale è quello di tutelare la persona umana, assicurandone e promuovendone pieno sviluppo e quindi garantendone i diritti, considerati inviolabili (*rectius* intangibili [...]) anche, *anzi soprattutto, nei confronti del pubblico potere*», A. VEDASCHI, *Il principio personalista*, op. cit., 274-275 (corsivi miei).

significati di base che designavano «sia il rimbalzare²⁴ di un oggetto, sia alcune caratteristiche interne legate all'elasticità dei corpi, come quella di assorbire l'energia di un urto contraendosi, o di riassumere la forma originaria una volta sottoposto a una deformazione»²⁵.

Da tali significati di base derivano quelli stabilizzatesi – in tempi differenti a seconda della disciplina – nelle varie ripartizioni del sapere in cui la parola e la nozione compaiono. Nell'impossibilità di ricostruire in questa sede la totalità degli usi di settore del termine, mi limiterò a ricordarne solo alcuni dei più rappresentativi. Presso le discipline biologiche (es. la botanica) – con un rinnovato interesse recente nell'ambito dell'ecologia – il termine indica la proprietà di autoriparazione della materia vivente dopo un danno, o quella di una comunità di organismi, o di un sistema ecologico, di riassumere caratteristiche sostanzialmente analoghe allo stato iniziale a seguito di un evento perturbativo; nelle scienze ingegneristiche si riferisce alla capacità di un materiale di assorbire energia di deformazione elastica; in psicologia designa la capacità di fronteggiare, in maniera costruttiva, eventi di natura traumatica, auspicabilmente sviluppando risorse di risposta agli eventi nuove rispetto a quelle di cui l'individuo interessato disponeva in partenza; in informatica descrive la capacità di un sistema di adattarsi a determinate condizioni di uso affrontando le possibili sfide e gli attacchi che un sistema può subire in modo da garantire la disponibilità dei servizi erogati.

Distillando queste accezioni per individuare un denominatore comune, appare chiaro come ricorra il riferimento allo sviluppo di capacità che, in vario modo e *spesso in prospettiva adattiva*, consentano a un dato tipo di organismo, materiale, o dispositivo di *rispondere a condizioni ostili*, che ne perturbano un originario stato caratterizzato da condizioni più sicure o idonee, *non tanto opponendosi, quanto "incassando il colpo", vale a dire assorbendo l'urto*.

È essenzialmente questo il senso recepito, a livello internazionale, nel linguaggio normativo delle politiche e dei processi decisionali pubblici. Ne costituisce significativo esempio – tra altri – la definizione resa dallo *United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR)*, che ha definito il concetto, nel quadro delle emergenze da catastrofi e disastri (prettamente naturali), come «capacità di un sistema, una comunità o una società esposti a catastrofi di resistere, assorbire, adattarsi e riprendersi dagli effetti di una catastrofe in maniera efficiente e tempestiva, attraverso la protezione e il ripristino delle sue strutture e funzioni essenziali»²⁶.

Resiliente sarebbe dunque quel congegno, quell'animale, quella pianta, quella persona o gruppo che non si lascia perire come effetto dell'evento, ma che, giocoforza, in qualche misura si adatta alle circostanze sfavorevoli, mettendo in atto modalità di ripristino di un equilibrio (più o meno simile – a seconda dell'ambito di applicazione e dell'interpretazione situazionale del concetto – a quello originario).

²⁴ Si riporta, con riferimento a questo significato, l'esempio di una traduzione latina delle lettere di Cartesio effettuata nel XVII sec., ove appunto il termine *resilientia* e il verbo *resilire* «compaiono in uno scambio con Mersenne in luogo dell'originale francese *rebondir* 'rimbalzare'».

²⁵ Da S. CRESTI (a cura di), *L'elasticità di resilienza*, in *accademiadellacrusca.it*, 12/12/2014, Redazione Consulenza Linguistica, Accademia della Crusca, consultabile alla pagina: <https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/elasticita-di-resilienza/928>

²⁶ In aderenza alla nozione, l'ONU ha promosso azioni quali il *Quadro d'azione per costruire la resilienza delle nazioni e delle comunità alle catastrofi* del 2005, approvato durante il vertice ONU di Hyogo (Giappone) in occasione del decimo anniversario del terremoto di Kobe.

Interrogarsi su come siffatta nozione – di per sé non univoca nei suoi usi extra-normativi – si possa atteggiare alla semantica del diritto costituzionale pone problemi molto specifici circa l'ingresso del termine tra le parole-chiave del linguaggio gius-pubblicistico. Muovendo, però, da una delle più nodali macrofinalità disciplinari in gioco – sviluppare riflessioni, descrittive e prescrittive, riguardanti l'attuazione del costituzionalismo democratico – la pluralità dei molteplici e multiformi problemi da porre si può concepire come epifenomenica e *derivata da un interrogativo fondante*, preordinato all'approfondimento di quei problemi: *chi e cosa, ed entro quali limiti e modalità, deve essere resiliente rispetto a chi altro e a cos'altro?*

4. *Un presente difficile. Uso e abuso del termine «resilienza»*

Ecco aprirsi, nel tentativo di dare risposta al composito quesito appena posto, scenari completamente diversi che impongono, quanto prima, di mettere ordine nel variegato – e caotico – ricorso al termine «resilienza», di cui norme e politiche pubbliche sono sempre più di frequente venate. Un conto è, infatti, parlare di norme e politiche pubbliche volte ad accompagnare soggetti fragili²⁷ o in condizione svantaggiata nello sviluppo di una resilienza individuale o di gruppo che consenta a questi soggetti di superare gli ostacoli, materiali e immateriali, posti dalla loro condizione. Ben altro conto è, invece, utilizzare il termine per imporre (evocando la retorica della straordinaria necessità congiunturale di sopportarle) scelte politiche – dettate direttamente o indirettamente da soggetti socio-economicamente forti – comportanti lesioni e compressioni di diritti e libertà dei soggetti più deboli ed esposti.

A segnare un solco evidente tra queste due situazioni estremamente diverse è, già a un primo livello della riflessione, il filtro basilare dei principi costituzionali: si pensi, in particolare, al principio pluralista (art. 2 Cost. it) e al principio di uguaglianza sostanziale (art. 3, c. 2 Cost. it).

Se nel primo caso il ricorso alla nozione di resilienza si evince *funzionale all'attuazione del combinato disposto – inter alia – dai due principi costituzionali sopra ricordati*, nel secondo è vero l'esatto contrario: il termine diviene una vera e propria *pedina della decostruzione “mascherata” (e in prospettiva della distruzione) del progetto politico e giuridico del Costituente*.

Nel primo caso, infatti, accompagnare giuridicamente e amministrativamente lo sviluppo di forme di resilienza significa emancipare da situazioni sfavorevoli, costruendo – alla luce del principio di equità – capacità e competenze che consentano la più ampia possibile presa in mano della propria vita: è ciò che in larga parte corrisponde alle c.d. *positive actions*, alla capacitazione e all'*empowerment*. Tutti termini, questi, che non solo si pongono come centrali nelle politiche sociali, ma che hanno connaturato le grandi battaglie per i diritti, novecentesche e oltre, dalle lotte anti-razziali a quelle di genere, passando per quelle in favore dell'affermazione dei diritti LGBTQIA+ e quelle volte ad abbattere le barriere determinate dalle disabilità fisiche e psichiche, ciò consentendo forme di inclusione oggettivamente migliorative delle condizioni di vita dei soggetti interessati nei contesti ove tali processi si sono armonizzati nei momenti decisionali pubblici

²⁷ Per un approfondimento sul tema della fragilità nelle politiche pubbliche si veda A. VALASTRO, *La vita fragile. Ripensare i paradigmi delle politiche oltre la debolezza e le crisi*, in AA.VV., *Scritti per Luigi Lombardi Vallauri*, Wolter Kluwer, 2016.

cruciali, rendendo effettivi e “viventi” pilastri delle democrazie pluraliste quali giustizia sociale, equità, accesso alle risorse.

Ma è nella direzione della seconda declinazione dell'utilizzo del termine che sembra – ancorandosi a un insistente conato di legittimazione derivante dalla categoria dell'*emergenza* – marcatamente evolversi la questione nella produzione delle norme giuridiche e nella concreta attuazione delle politiche pubbliche più recenti, *andando sempre più a consolidare la sinonimia di “resilienza” con un ventaglio di portati quali la sopportazione silente di forme compressive dei diritti* (in special modo di quelli sociali, quantunque nemmeno le libertà civili possano certamente dirsi illese), *e vedendo così trionfare un abuso del termine sul suo uso.*

Tra alcuni dei volti più oscuri e attuali di questo versante sono da ricondurre, ad esempio, i casi – crescentemente ricorrenti – di *normative sempre più sfavorevoli per il lavoratore* (incentrate sulla precarizzazione presentata come necessario volano della ripartenza produttiva) *e per tutti gli ambiti di intervento tipici dell'esercizio dei diritti sociali, in primo luogo istruzione e sanità*, interessando non secondariamente tutta la generalità dei servizi a supporto di condizioni di fragilità e svantaggio. Il tutto venendo accompagnato, onde blindare le scelte intraprese, da una serie di *misure che limitano, de iure e/o de facto, la libertà di manifestazione del pensiero*: ne è esempio una certa facilità dell'impiego di modalità “pesanti” – mediante ricorso alla forza fisica o a disposizioni di carattere penalistico generalmente cadute in disuso o limitate da tempo ai soli casi di degenerazione violenta – nella *repressione della libertà di riunione* esercitata in luogo pubblico per manifestare dissenso verso le scelte governative. O, più estesamente, comprimendo libertà individuali la cui limitazione andrebbe ponderata secondo modalità decisamente diverse da atti unilaterali del potere esecutivo, non di meno nel quadro metodologico del bilanciamento dei diritti. È il caso, ad esempio del *diritto di autodeterminazione terapeutica*, concepito, regolato, e comunicato monoliticamente come sacrificabile – attraverso una normativa che impone il trattamento come *conditio sine qua non* per l'esercizio di altri diritti, come quello al lavoro – sulla base di correlazioni (proclamate dall'esecutivo e dalle sue strutture, comitati e *task force* ministeriali, senza ammissione di contraddittorio) tra necessità di imposizione della vaccinazione anti-Covid e ripresa economica²⁸.

La dimensione economica, plasmata alla luce dell'emergenza in sedi (interne e sovranazionali) distanti da quelle del dibattito e del confronto democratico, pare dunque imporsi – nel discorso politico e delle istituzioni, ma anche nella relativa cassa di risonanza mediatica – come presupposto indiscutibile e preordinato a qualsiasi forma di intervento, in un quadro dove una naturale e legittima spinta verso la *ripresa* diventa, in maniera arbitrariamente assiomatica, *una risorsa semantica e sostanziale in nome della quale è possibile giustificare – «whatever it takes» – qualsiasi scelta governativa*, indipendentemente dai suoi costi in termini di rispetto del valore, specifico e sistemico, di un ampio e decisivo catalogo di diritti e libertà che il Costituente aveva fermamente inteso garantire.

E il termine “ripresa” accompagna, iconicamente, il termine “resilienza” in una vera e propria *endiadi, valoriale e operativa*: quella che appunto caratterizza, a partire dalla denominazione usata nel

²⁸ Secondo uno schema in virtù del quale «La crisi somma ai crismi dell'oggettività e della sacralità della legge divina, che la sapiente opera dei *think tanks* dominanti ha attribuito al modello economico neoliberista, l'indiscutibilità e l'ineluttabilità che la necessità di rispondere all'emergenza veicola con sé», A. ALGOSTINO, *Settant'anni di “uso” della Costituzione: da patto sociale a progetto alternativo? Brevi note per un contributo al seminario di Costituzionalismo.it*, in *Costituzionalismo.it*, 2-2018, 127.

titolo, il *Piano nazionale di ripresa e resilienza* (d'ora in avanti PNRR), vale a dire il documento che, fino al 2026, vincolerà il paese a una serie di azioni volte a modificare in maniera sostanziale il volto dei principali e più strategici servizi del paese. Una grande opportunità, senza dubbio, ma altresì uno spazio notevolmente disseminato di rischi nel senso sinora macroscopicamente abbozzato.

Malgrado alcuni ottimismo emersi nella prima fase dell'emergenza pandemica – secondo i quali l'eccezionalità dell'evento avrebbe potuto costituire l'opportunità per il rilancio della dimensione dei diritti sociali e della solidarietà (quale «vero e proprio “riorientamento” dei fini sociali indicati dalla parte economica della nostra Costituzione»²⁹)³⁰ – appare, infatti, fondata l'ipotesi (e il connesso timore) secondo cui ciò che sta avvenendo e che si prepara per il medio e breve periodo *vada in direzione nettamente contraria*, seguendo le linee di un'*austerità* e di una *retorica del sacrificio*³¹ dei diritti già ampiamente esperite, e delle quali i limiti in termini di efficacia sono ormai perspicui.

Spia evidente di questa impostazione è il fatto che la sanità occupi l'ultimo posto, per risorse assegnate, tra le sei missioni di cui si compone il Piano, con vistoso sbilanciamento tra le entità dei finanziamenti: a fronte del conferimento dei 69,1 miliardi di euro destinati alla missione della transizione ecologica e dei 48,925 miliardi destinati a quella digitale, solo 18 miliardi vengono riservati a una sanità pubblica uscente dalla pandemia come profondamente provata, e che proprio durante l'emergenza ha mostrato i tratti caratterizzanti di un comparto tanto fondamentale quanto in persistente difficoltà, riconducibile agli ingenti tagli al bilancio operati sul settore – soprattutto a seguito della costituzionalizzazione del pareggio di bilancio – dalla molteplicità degli ultimi governi avvicendatisi, indipendentemente dal colore politico dei componenti delle coalizioni all'esecutivo (o delle maggioranze di sostegno a governi c.d. “tecnici”).

²⁹ A. D'ANDREA, *Solidarietà e Costituzione*, in *Jus*, 1-2008, 194

³⁰ Per un'ampia visuale sulla complessità della nozione-principio di solidarietà e sull'importanza di questa nel definire la democrazia sociale come concepita dal Costituente (con il fine di cogliere, per contro, la perniciosità di un suo abuso retorico corrispondente a un disinnescamento fattuale della sua attuazione), si vedano: M. FERRERA, *Modelli di solidarietà. Politica e riforme sociali nelle democrazie*, Bologna, Il Mulino, 1993; F. GIUFFRÈ, *La solidarietà nell'ordinamento costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2002 e – dello stesso autore – *I doveri di solidarietà sociale*, in R. BALDUZZI-M. CAVINO-E. GROSSO-J. LUTHER (a cura di), *I doveri costituzionali: la prospettiva del Giudice delle leggi*, Atti del convegno di Acqui Terme-Alessandria svoltosi il 9-10 giugno 2006, Torino, Giappichelli, 2007 (consultato alla pagina: https://www.gruppodipisa.it/images/publicazioni/2007_I_doveri_costituzionali_la_prospettiva_del_giudice_delle_leggi.pdf); G. BARONE, *Diritti, doveri, solidarietà, con uno sguardo all'Europa*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 6, 2004; B. PEZZINI, *Dimensioni e qualificazioni nel sistema costituzionale di solidarietà (a proposito di uguaglianza ed effettività dei diritti e tematizzazione della differenza)*, in B. PEZZINI-C. SACCHETTO (a cura di), *Il dovere di solidarietà*, Milano, Giuffrè, 2005; A. MATTIONI, *Solidarietà giuridificazione della fraternità*, in A. MARZANATI-A. MATTIONI (a cura di), *La fraternità come principio del diritto pubblico*, Roma, Città Nuova, 2007; R. CIPPITANI, *La solidarietà giuridica tra pubblico e privato*, Università degli Studi di Perugia, Monografie di diritto e processo a cura di Antonio Palazzo, 2010; S. GIUBBONI, *Solidarietà*, in *Politica del diritto*, 4, 2012; S. GIUBBONI, *Diritti e solidarietà in Europa. I modelli sociali nazionali nello spazio giuridico europeo*, Bologna, Il Mulino, 2012; S. GIUBBONI, *Solidarietà. Un itinerario di ricerca*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022.

³¹ Un esempio, tra i più recenti, di utilizzo della retorica del sacrificio (come accompagnamento di condizioni sempre più sfavorevoli – nel caso specifico relative ai costi energetici delineatisi a seguito delle scelte geopolitiche del Governo Draghi – ormai gravemente insostenibili da parte dei cittadini e delle attività produttive) può essere individuato nella dichiarazione rilasciata dal Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, lo scorso 7 settembre. Dinnanzi all'affermazione della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Marija Zakharova, secondo la quale il piano governativo italiano per contenere i consumi «è imposto a Roma da Bruxelles, che agisce su ordini di Washington» e che, di conseguenza, «gli italiani dovranno soffrire», il Ministro Cingolani ha confermato la piena intenzione di proseguire lungo le linee individuate e praticate sinora dall'esecutivo, limitandosi a rispondere perentoriamente che «*gli italiani sanno fare sacrifici*», edizione on line del Corriere della Sera, articolo consultabile alla pagina: https://www.corriere.it/economia/consumi/22_settembre_07/cingolani-piano-gas-00935e30-2e20-11ed-aea6-eea2f969967c.shtml

Da notare come la *retorica del sacrificio* sia una tendenza la cui incubazione è risalente nel tempo, di cui l'accelerazione attuativa subentrata in seno agli eventi pandemici costituisce una fase avanzata di un divenire e di modalità radicatesi fermamente nell'ultimo decennio, che si affermavano, a loro volta, nell'alveo delle soluzioni identificate dai governanti di allora come risposta a un'altra crisi: quella, propriamente finanziaria, che a livello internazionale si manifestò negli anni 2007-2008 e che avrebbe scompaginato con intensità variabile a seconda dei contesti, nello spazio del triennio successivo, gli assetti economici – e con essi quelli sociali e politici – della grande maggioranza delle nazioni. In questa direzione, particolarmente vivido nella memoria collettiva del popolo italiano è l'annuncio, da parte del governo Monti, di interventi che avrebbero comportato «lacrime e sangue» (resuscitando, almeno in parte, una formulazione retorica churchilliana³²): un annuncio che avveniva niente meno che tra le lacrime della Ministra del lavoro e delle politiche sociali³³ – Elsa Fornero – distintasi per la crudezza della scure vibrata sul sistema pensionistico, cuore della previdenza sociale italiana, con esiti tristemente noti per l'impovertimento e la calata a picco della qualità della vita (già lontana da valori decorosi) delle fasce di reddito più deboli.

Si trattava di un primo, decisivo, ricorso a una retorica delle soluzioni alla crisi che mediante quel «lacrime e sangue» imprimeva un marchio al rapporto stesso tra governanti e governati, prima ancora che sulle politiche pubbliche che ne sarebbero derivate: in esso echeggiava un appello al sacrificio³⁴, alla sopportazione di misure necessarie per il bene del paese. Il pianto pubblico (mediaticamente risonante) della ministra nel proferire quell'espressione diveniva l'emblema di una classe di tecnici, salvificamente chiamati al ruolo di governanti per dare ordine al caos, che – turbata e addolorata, nella sua auto-descrizione – *non poteva fare diversamente: avrebbe dovuto sacrificare diritti acquisiti e fondamentali, avrebbe dovuto agire in nome di un imperativo superiore, avrebbe dovuto chiedere al suo popolo (non elettore, per di più, data la natura del governo e delle vicende che lo avevano costituito) di non opporsi e accogliere incondizionatamente scelte* che ne stavano per mutare in senso drasticamente peggiorativo la vita.

Il terreno ove sarebbe stato messo a dimora il seme della resilienza come termine-chiave della retorica di risposta alla crisi era stato dissodato e fertilizzato. E le evoluzioni del tempo presente costituiscono – senza eccesso di metafora – il raccolto della “preparazione del suolo” e della semina intraprese da quell'esecutivo, segnatamente nei termini nell'apertura di un'epoca di tagli

³² Veniva infatti evocato il riferimento a «*blood, toil, tears and sweat*» che caratterizzò il primo discorso (13 maggio 1940) tenuto alla Camera dei Comuni del Parlamento del Regno Unito da Winston Churchill, a seguito del conferimento dell'incarico di Primo Ministro del Regno Unito (10 maggio 1940).

³³ Conferenza stampa del 4 dicembre 2011 (circa la notizia dell'episodio, si veda https://www.ansa.it/web/notizie/photostory/primopiano/2011/12/04/visualizza_new.html_10163974.html).

³⁴ Il termine «sacrificio» aveva fatto, non a caso, la sua comparsa proprio nella conferenza stampa *supra* ricordata per le lacrime della Ministra Fornero (da poco ex vice-presidente del Consiglio di sorveglianza di Intesa San Paolo) acquisendo, in quel frangente, una valenza cruciale. Nel pervenire alle conclusioni del suo intervento, infatti, la Ministra si abbandonò all'ormai noto momento di pianto proprio troncando questa parola al termine della seguente frase: «Ultima cosa, forse la più dolorosa... I vincoli finanziari oggi sono severissimi: nessuna riforma nell'anno della sua introduzione dà risparmi. È un meccanismo lungo tra le generazioni. E allora abbiamo dovuto, e ci è costato anche psicologicamente, chiedere un sacr...» (la frase in questione faceva, nello specifico, riferimento al blocco della perequazione delle pensioni al caro-vita). Il termine, così interrotto dal moto emozionale, venne recuperato ed esplicitato nella sua forma integra dal PDCM Monti che, presente al tavolo della conferenza, sarebbe immediatamente intervenuto in soccorso della Ministra soggiungendo un lapidario «Credo che stesse per dire: *sacrificio*», per poi proseguire – di persona – con l'illustrazione delle misure previdenziali previste nella manovra (spiegando, in particolare, il meccanismo della deindicizzazione).

della spesa pubblica come risposta alle minacce derivanti dalle dinamiche che ruotano intorno al debito pubblico, in particolare di quella divenuta nota, e ciclicamente riaffiorante, come *rialzo dello spread*³⁵: *l'affidabilità finanziaria dello stato diveniva l'imperativo dominante della classe di governo, il cui operato si scollava così dai fini del progetto costituzional-democratico postbellico.*

Il dato era tratto, e *l'atto del 'resilire' mutava di senso*: non comportava più una spinta migliorativa nello sviluppo di capacità in soggetti, gruppi e territori fragili, supportata dai servizi e dagli interventi dello Stato, per fronteggiare circostanze o caratteristiche sfavorevoli derivanti dalla natura, dalla salute, dalla società, etc. Diventava, invece, *sinonimo di adattamento alle scelte dei governanti*, a loro volta attuatori di necessità discendenti dalla finanza sovranazionale e internazionale, secondo un paradigma del tipo: «le crisi esistono, mettono alla prova il sistema, e i nuovi equilibri da perseguire comportano perfino la rinuncia a ciò che si riteneva fuori dalla possibilità di essere toccato».

Resilienza, pertanto, si come perno di una retorica della soluzione alla crisi, ma pure bensì come grammatica sostanziale, come parte invariabile del discorso degli esecutivi di recente generazione, che recuperano la pratica non nuova del governo tecnico per investirla della missione eurounitaria di contenere il debito pubblico abbattendo i costi riconducibili alla spesa pubblica per l'attuazione della «forma più esigente del costituzionalismo, quella della democrazia sociale»³⁶ depositata nel testo costituzionale. Una resilienza, così, vessillo di un modo specifico di intendere il ruolo dei governi d'Italia (e, addirittura, delle istituzioni di garanzia, con un tendenziale scivolamento da “garanzia della Costituzione” a “garanzia dei Trattati UE”) in quanto Stato membro dell'Unione europea e dell'Eurozona, con l'emergere di esecutivi di tipo tecnico proprio per fornire un volto non esposto politicamente – sebbene le dinamiche di sostegno al governo da parte dei partiti non abbiano un ruolo marginale – a forme sanzionatorie in termini di consenso elettorale.

È, dunque, il rispetto dei parametri (e degli impegni che questi comportano) dettati dalla c.d. *nuova governance economica europea* venutasi a condensare intorno al *Fiscal compact* del 2012 a rivestire il ruolo di *imperativo superiore e di fattore di catalizzazione della retorica del termine resilienza e della sua positivizzazione nelle norme e nelle politiche pubbliche*. Parimenti, il rispetto dei parametri è il motore dell'impatto che tali retorica e positivizzazione imprimono sia sulla forma di Stato – come nozione fondata su elementi valoriali e di relazione tra governanti e governati – sia sulla forma di governo. Con riguardo a questa, ponendosi tra le fondamenta di un ridisegnato [dis]equilibrio tra l'organo del potere esecutivo e quello del potere legislativo, con visibile sbilanciamento a favore del primo (marcando l'accento sulla decisione legittimata su basi tecniche), a scapito del secondo che perde, in tal maniera, la centralità che dovrebbe essergli riconosciuta come sede del confronto pluralistico e come organo da cui promana la fiducia verso l'esecutivo.

Da quella nuova *governance* economica, incentrata su un rafforzamento dei meccanismi di sorveglianza di bilancio, trae i natali l'inserimento, nella compagine istituzionale italiana, dell'Ufficio parlamentare di bilancio (d'ora in avanti UPB), quale organismo indipendente incaricato dal 2014 di svolgere funzione di vigilanza sulla finanza pubblica del paese. In un lavoro

³⁵ Dove l'anglicismo designa il divaricarsi del rendimento del Btp in salita rispetto a quello del Bund, ciò implicando che il titolo di Stato e la relativa economia vengano percepiti come più rischiosi e, conseguentemente, meno affidabili.

³⁶ A. VALASTRO, *Storie di democrazia sociale. L'uso della narrazione biografica e autobiografica nella riflessione giuridica*, Firenze, Il Ponte Editore, 2020, 10.

monografico dedicato a tale organismo³⁷ (pubblicato lo scorso anno), ho avuto modo di osservare un passaggio particolarmente significativo ai fini della concettualizzazione delle implicazioni del PNRR, specialmente con riguardo a come la nozione di resilienza possa farsi alfiere di ulteriori modificazioni trasformative e restrittive per l'attuazione dei dettati più intimamente caratteristici della Costituzione nella sua lettura originaria.

È da segnalare, in questo senso, il complesso di criticità sollevate dall'organismo circa la proposta di PNRR prodotta dal Governo Conte-bis, ricordando il fatto che la polemica inerente alla “cabina di regia” del *Recovery Plan* è stata – più o meno pretestuosamente – utilizzata quale innesco della crisi che ha portato alla caduta del secondo Governo Conte e alla conseguente ascesa di Mario Draghi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Occasione per sollevare tali criticità fu l'audizione – in questo caso informale, in quanto esame in sede consultiva – dell'UPB avvenuta in data 8 Febbraio 2021³⁸ presso le Commissioni riunite V della Camera dei deputati (Bilancio, Tesoro e Programmazione), 5a del Senato della Repubblica (Bilancio), e 14a del Senato della Repubblica (Politiche dell'Unione europea). Ad esporre le valutazioni dell'UPB fu Chiara Goretti, in qualità di allora componente del Consiglio dell'Ufficio (poi membro dimissionario dall'organismo per accettare dal nuovo presidente del Consiglio Draghi, nell'agosto del 2021, il conferimento dell'incarico di coordinatrice della segreteria tecnica del PNRR)³⁹.

Tra gli aspetti che qui più interessano vi è come venisse in quella sede evidenziato che i tempi ristretti per il completamento delle procedure di spesa spingerebbero a privilegiare l'*adozione di strumenti straordinari*, parallelamente affermando che la velocità di attuazione «non dovrebbe compromettere un'altra finalità importante del Piano, l'*internalizzazione e valorizzazione di un nuovo modo di disegnare le politiche pubbliche*, basata sulla identificazione delle priorità, la selezione dei progetti che meglio soddisfano quelle priorità, la misurazione e controllo dei risultati attesi»⁴⁰. Con riguardo alle questioni di fondo sopra sollevate per osservare le prospettive future, specie in riferimento all'impatto sui diritti sociali, è apprezzabile come in seno a tali rilievi tecnici venisse sottolineato che il raggiungimento di posizioni condivise sugli indirizzi di riforma, ai fini della definizione della versione finale del Piano, avrebbe richiesto «un impegnativo *confronto con il Parlamento, con la società civile e le parti sociali*»⁴¹. Un confronto di cui *però il procedere dell'esecutivo guidato da Mario Draghi non ha tenuto alcun conto*, dato che il percorso che ha condotto all'approvazione del Piano – inviato alla Commissione⁴² in data 30 aprile 2021 – tradisce «il suo essere atto interamente

³⁷ N. PETTINARI, *L'organismo indipendente di bilancio in Italia. Origini, caratteristiche, prospettive*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2021.

³⁸ Per una ricostruzione dei contenuti salienti dell'audizione e delle loro implicazioni, si veda N. PETTINARI, *L'organismo indipendente di bilancio in Italia*, op. cit., in particolare 162-165.

³⁹ La quale focalizzò l'attenzione del suo intervento sul quadro finanziario che sottende il PNRR, sul suo impatto sul quadro macroeconomico in un'ottica pluriennale, sugli assi d'intervento e sulle riforme ipotizzate nel Piano. Nella proposta del PNRR (inviata alle Camere in data 15 gennaio 2021) erano state individuate le risorse destinate alle finalità Next Generation EU (NGEU) in un approccio che integrava tale nuovo strumento con una parte del Quadro finanziario pluriennale europeo (QFP) e con la programmazione nazionale.

⁴⁰ Testo dell'audizione informale dell'Ufficio parlamentare di bilancio nell'ambito dell'esame della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18), 26 (corsivo mio).

⁴¹ Testo audizione, 23 (corsivo mio).

⁴² Secondo quanto disposto all'art.18 del regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility – RRF).

ascrivibile all'Esecutivo, con complementare marginalizzazione dei processi rappresentativi e partecipativi»⁴³.

Il rischio che il confronto pluralistico rimanesse un'indicazione di principio destinata a soccombere dinnanzi all'approvazione e all'attuazione governativa pare quindi essersi concretizzato, configurando un quadro in cui «deliberazione e condivisione democratica sono *condizioni al momento inconciliabili con la democrazia decidente* del quale il Piano rappresenta chiarissima espressione»⁴⁴. Ciò va a saldarsi con le ulteriori perplessità e preoccupazioni sollevabili, specie con riferimento alle possibili logiche eteronome – sovranazionali e/o privatistiche – a rischio di intervenire nel processo di implementazione del Piano: si pensi al punto ove, nell'audizione sopra ricordata, si afferma che la velocità di attuazione non dovrebbe compromettere un'altra finalità importante del Piano, vale a dire l'internalizzazione e valorizzazione di un nuovo modo di disegnare le politiche pubbliche. Molto si gioca nel capire cosa, come e quanto venga internalizzato nei processi di *policy* e di *law-making* italiani. Processi che meritano un'attenta ponderazione delle esigenze del contesto e dei diritti costituzionalmente sanciti, *che mal si conciliano con un intervento di internalizzazione forzosa e marcatamente unilaterale*.

Ci si può – e, in realtà, ci si deve – domandare: *in cosa consiste esattamente questo «nuovo modo di disegnare le politiche pubbliche» da internalizzare?* E quindi: di quali modelli di *policy-making* si tratta? Di quale provenienza? Per quali ragioni (non esplicitate)? Tale internalizzazione è, di per sé, *un mezzo o un fine?*

Allo stesso modo, l'identificazione delle priorità e la selezione dei progetti «che meglio soddisfano quelle priorità, la misurazione e controllo dei risultati attesi» sembrano punti particolarmente vulnerabili se consegnati, senza possibilità di confronto, a un esecutivo concentrato in via esclusiva sul rispetto di logiche strettamente numeriche con il fine di garantire la conformità delle scelte interne – comprese le più delicate per ricadute sociali – alle indicazioni sovranazionali. A maggior ragione con riguardo proprio al «terreno delle scelte della politica italiana, che contemplan oramai un orizzonte unico e indiscutibile: occorre proseguire lungo la strada dei tagli della spesa sociale, delle privatizzazioni e liberalizzazioni, della precarizzazione e flessibilizzazione del lavoro»⁴⁵.

Con il fine di avviare alcune riflessioni in risposta alle domande poco sopra poste, la breve rappresentazione tratteggiata non può che concludersi rilevando come l'immediato presente sembri caratterizzarsi per una netta linea di prosecuzione con i cardini – sia per contenuti dei provvedimenti, sia per caratteristiche procedurali – dell'esecutivo Draghi, caratterizzato *inter alia* da una marcata tendenza all'apertura a forme di privatizzazione di beni e servizi pubblici. È quanto emerge, per esempio, dai contenuti di uno degli atti normativi considerati maggiormente deputati all'implementazione del PNRR, vale a dire il c.d. “DDL Concorrenza”, la Legge annuale per il mercato e la concorrenza approvata in via definitiva lo scorso 2 agosto 2022 (legge 5 agosto 2022, n. 118). Da rilevare come un atto normativo di tale spessore – soprattutto per gli impatti socio-economici che ne scaturiranno – abbia visto completare il suo *iter* (di iniziativa governativa)

⁴³ M. DELLA MORTE, *Il futuro dei territori (e del Sud). Rilanciare rappresentanza e partecipazione per una migliore attuazione del PNRR*, in *Costituzionalismo.it*, 2-2021, 5, nota 11.

⁴⁴ M. DELLA MORTE, *Il futuro dei territori (e del Sud)*, op. cit., 5 (corsivo mio).

⁴⁵ A. SOMMA, *La dittatura dello spread. Germania, Europa e crisi del debito*, Roma, DeriveApprodi, 2014, 15.

durante la fase seguita alle dimissioni del Premier Draghi, ciò confermando un quadro inequivocabilmente animato dall'incedere dell'agenda governativa pre-dimissionaria. A supporto di questa modalità appare opportuno ricordare come la Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2022 sugli affari correnti (inviata ai ministri, viceministri e sottosegretari di Stato) abbia proposto un'interpretazione estremamente ampia – e altrettanto problematica – della nozione di «affari correnti». Un'ampiezza riscontrabile proprio dal livello di centralità riservato all'impegno «nell'attuazione legislativa, regolamentare e amministrativa del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)⁴⁶»⁴⁷.

5. «Accettare l'inaccettabile»? *Il progetto del Costituente a serio rischio di estinzione*

La positivizzazione normativa della *'retorica della resilienza'* si è sviluppata, nel contesto italiano, in modo particolarmente significativo in stretta connessione con l'attività di governi tecnici⁴⁸ (sia pur non esclusivamente nell'ambito di questi, data la sostanziale omogeneità programmatica che si registra con i governi politici⁴⁹ intercorsi tra gli esecutivi presieduti da M. Monti e da M. Draghi). Se una pietra fondativa dello stato presente è, infatti, individuabile nelle misure di *austerity* introdotte dal governo Monti, l'affermazione espansiva del processo qui analizzato ha trovato nel da poco dimissionario Governo Draghi il culmine di un palpabile distanziamento da alcune delle radici (non secondariamente, di origine resistenziale) più profonde del progetto del Costituente. Un distanziamento che si evince tanto dal punto di vista dei contenuti degli atti normativi adottati (v. *supra*), quanto dal punto di vista procedurale, connotatosi per una macroscopica unilateralità, laddove il confronto pluralistico è apparso carente sia riguardo all'interazione con la società civile sia rispetto al Parlamento. Si pensi al ricorso abnorme alla decretazione d'urgenza, ben oltre il necessario, e alla questione di fiducia, anche in questo caso ben oltre quanto consolidate tradizioni istituzionali abbiano stabilizzato tale ricorso come opportunamente da limitare, per ragioni politiche di dialettica Governo-Parlamento/maggioranza-opposizione.

Si puntualizza che tali osservazioni non vogliono certamente assimilare, in automatico, l'ipotesi del Governo tecnico, in senso generale e astratto, con l'ipotesi tecnocratica, intesa come prevaricazione della tecnica sulla politica e sulla legittimazione democratica. Questo perché il crescente grado di parcellizzazione tecnica e tecnologica di una società complessa non può fare a meno del contributo di tecnici dotati di competenze specialistiche.

⁴⁶ Si tratta di un fondo complementare destinato a finanziare specifiche azioni che integrano e completano il PNRR. Fortemente voluto dall'esecutivo Draghi, il fondo – istituito attraverso il decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 1 luglio 2021 (dove sono individuate le risorse e i programmi in cui è articolato) – ammonta a una dotazione complessiva di circa 31 miliardi di euro. Si veda: <https://italiadomani.gov.it/it/il-piano/Risorse/piano-complementare/piano-nazionale-complementare.html>.

⁴⁷ Punto 1 della Circolare.

⁴⁸ Circa le caratteristiche di questi, in particolare per una ricostruzione del concetto di tecnocrazia e del rapporto tra tecnica e democrazia, si veda M. VOLPI (a cura di), *Governi tecnici e tecnici al governo*, Giappichelli, Torino, 2017 (in particolare il Cap. I).

⁴⁹ Sulla sostanziale uniformità di azione tra i governi “tecnici” e questi, indipendentemente dal fatto che abbiano assunto la veste di «governi di coalizione, o di centro destra, o di centro sinistra», rileva Alessandra Algostino che «*muta magari lo stile, non il contenuto*» (in un contesto dove «Non c'è più spazio per la politica, o, meglio, per il pluralismo politico»), A. ALGOSTINO, *Settant'anni di “uso” della Costituzione*, op. cit., 127 (corsivo mio).

È però, naturalmente, necessario tenere viva l'attenzione su quali confini delimitino le zone di influenza della tecnica e quali quelle della politica, *segnatamente di quella chiamata a inverare la forma di Stato accuratamente depositata in Costituzione, con netto riguardo ai suoi fondamenti democratico-pluralisti⁵⁰ e democratico-sociali⁵¹*. Nella ricerca di un punto fermo riguardo a questo aspetto, è più che mai

⁵⁰ Sui rischi delle degenerazioni che coinvolgono, in questa fase storica, l'implementazione del principio pluralista, metteva in guardia G. Azzariti già ventidue anni fa, sostenendo che «da perdita di identità sociale, correlata con la crisi della rappresentanza...conduce ad un *pluralismo senza regole*» (corsivo mio), G. AZZARITI, *Forme e soggetti della democrazia pluralista. Considerazioni su continuità e trasformazioni dello Stato costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2000, 42. Si tratta di un'osservazione che trova conferme dottrinali recenti, allorché a quasi venti anni di distanza è stato rilevato che «oggi rileva più di un'incertezza riguardo alla condizione materiale del sistema politico costituzionale in cui l'integrazione sociale e la partecipazione, anche per il tramite dei diritti sociali e politici, appare indubitabilmente in crisi. Vero è che l'integrazione sociale e la partecipazione politica, volgendo lo sguardo anche oltre i confini nazionali, *costituendo la premessa comune di quasi tutte le teorie pluraliste considerate, non sembrano l'aspirazione, se non la necessità principale, dei regimi politici di democrazia avanzata*. Difatti, il reperimento e la destinazione delle risorse necessarie per il funzionamento dei sistemi costituzionali contemporanei appare il profilo prevalente dell'azione statale ed europea che, come tale, riversa sul pluralismo sociale e politico significative implicazioni negative» (corsivo mio), F. R. DE MARTINO, *L'attualità del principio pluralista come problema*, in *Rivista AIC*, 2-2019, 575. Per una panoramica sulla definizione "classica" – sia pur non troppo risalente nel tempo (e quindi valida per concettualizzare il presente) – del principio pluralista e del suo valore nell'architettura costituzionale italiana, si vedano: R. A. DHAL, *I dilemmi della democrazia pluralista*, Milano, Il Saggiatore, 1988; P. HÄBERLE, *I diritti fondamentali nelle società pluraliste e la Costituzione del pluralismo*, in R. A. DAHL-G. FERRARA-P. HÄBERLE, *La democrazia alla fine del secolo. Diritti, eguaglianza, nazione, Europa*, a cura di M. LUCIANI, Roma-Bari, Laterza, 1995; V. ANGIOLINI, *Il «pluralismo» nella Costituzione e la Costituzione per il «pluralismo»*, in AA. VV., R. BIN-C. PINELLI (a cura di), *I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, Giappichelli, 1996; F. RIMOLI, voce «*Pluralismo*», in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXIII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1997; F. RIMOLI, *Pluralismo e valori costituzionali. I paradossi dell'integrazione democratica*, Torino, Giappichelli, 1999; M. RICCIARDI-C. DEL BÒ, *Pluralismo e libertà fondamentali*, Milano, Giuffrè, 2004.

⁵¹ Circa questi, è fondamentale mettere in luce che «L'ordinamento costituzionale italiano, *pur non contenendo la menzione espressa di Stato sociale, ne garantisce e promuove tuttavia la logica di funzionamento*» in quanto «questa chiara opzione per un sistema ampio di protezione sociale si insedia nell'impianto costituzionale, soprattutto a seguito dell'accordo costituente, relativo essenzialmente alla prima parte della Costituzione, tra l'area del cattolicesimo sociale e quella dei partiti di ispirazione marxista» (corsivi miei), F. PIZZOLATO, *Il sistema di protezione sociale nel processo di integrazione europea*, Milano, Giuffrè Editore, 2002, 1. Un impianto, questo, di cui sempre meno si rintraccia nella realtà attuale, dacché «Lo stato sociale di diritto, se ancora si può ricorrere a questa categoria, attraversa una fase di crisi più che evidente, tanto è vero che gli ordinamenti nazionali sono alla costante ricerca degli equilibri finanziari e di bilancio, intesi come dogmi indiscutibili, anziché elaborare e sviluppare politiche in grado di rivitalizzare la partecipazione, anche mediante modalità nuove di redistribuzione della ricchezza capaci di garantire un soddisfacente grado di garanzia dei diritti sociali» (corsivi miei), F. R. DE MARTINO, *L'attualità del principio pluralista*, op. cit., 576; sul punto si veda anche F. SALMONI, *Riflessioni minime sul concetto di Stato sociale e vincoli comunitari. Selezione dei diritti o selezione dei soggetti da tutelare?*, in *Rivista AIC*, 2-2016. Con riguardo al ruolo della Corte costituzionale (quale «istituzione operante nella crisi dello Stato sociale»), osservava Carlo Colapietro – a metà degli anni novanta – come questa agisse in quegli anni «nel tentativo di garantire i principi del *Welfare State* attraverso una politica estensiva dei diritti sociali» non mancando, ad ogni modo, già allora «di confrontarsi costantemente con il problema delle risorse disponibili», C. COLAPIETRO, *La giurisprudenza costituzionale nella crisi dello Stato sociale*, Padova, CEDAM, 1996, 328. Sempre su questo specifico aspetto, si vedano, inoltre, (per riflessioni coeve) C. PINELLI, *Diritti costituzionali condizionati, argomento delle risorse disponibili, principio di equilibrio finanziario*, in A. RUGGERI (a cura di), *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, Torino, G. Giappichelli Editore, 1994; e (per riflessioni che inquadrano gli sviluppi della questione nei primi anni duemila) F. POLITI, *Il «costo» delle sentenze della Corte costituzionale nella recente riflessione dottrinale*, in *Scritti in memoria di Livio Paladini*, vol. IV, Napoli, Jovene, 2004. Un ulteriore snodo che qui pare di estremo interesse richiamare, non secondariamente per leggere il presente e ri-orientarne la traiettoria verso un'interpretazione in linea con il progetto del Costituente, è quello per cui il quadro d'insieme dei diritti sociali «fa emergere la definizione di priorità e scelte nella definizione del *bene comune*. possiamo cioè assumere gli oggetti protetti come gli elementi che primariamente consentono il pieno sviluppo della persona (che ne sono le precondizioni, i presupposti) e che contemporaneamente, in quanto tali, debbono essere assunti come variabili indipendenti dalle condizioni del mercato», B. PEZZINI, *La decisione sui diritti sociali. Indagine sulla struttura costituzionale dei diritti sociali*, Milano, Giuffrè, 2001, 128; ciò, specifica l'autrice, operando un preciso distinguo: «se il mercato offre questi oggetti in modo *quantitativamente insufficiente*, oppure a condizioni non accessibili alla generalità, il problema è risolvibile articolando una manovra sulle risorse, senza la necessità di intervenire sull'organizzazione del mercato; se invece l'offerta tramite il mercato è ritenuta qualitativamente inadeguata, il problema diventa quello di sostituire il mercato stesso con un contesto di relazione pubblica», *ibidem*. Ai fini di un esteso approfondimento della crucialità dei diritti sociali quali componente decisiva della «trama costituzionale intessuta di pluralismo politico e sociale» (A. BALDASSARRE, voce «*Diritti sociali?*», in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Roma, 1989), si vedano: G. CICALA, *Diritti sociali e crisi del diritto soggettivo nel sistema costituzionale italiano*, Napoli, Jovene, 1967; B. CARAVITA, *Oltre l'uguaglianza formale. Un'analisi dell'art. 3 comma 2 della Costituzione*, Padova, CEDAM, 1984; M. LUCIANI, *Sui diritti sociali*, in R. ROMBOLI (a cura di), *La tutela dei diritti fondamentali davanti alle Corti*

ragionevole assumere che

Finché la determinazione e l'attuazione delle politiche pubbliche sono riconducibili all'alveo delle scelte di indirizzo stabilite da Parlamento e Governo e legittimate dal voto popolare (e dunque la tecnica assume un carattere servente rispetto alla politica), tuttavia, non si può ancora parlare di "tecnocrazia". È solo nel momento in cui la tecnica si sostituisce alla politica e all'ordinario circuito democratico, assumendo in prima persona tanto le decisioni politiche essenziali, quanto la scelta dei mezzi per conseguirli (insomma: quando è affidata alla tecnica la scelta non solo dei mezzi, ma anche dei fini dell'azione sociale), che può parlarsi di ideologia tecnocratica. A tal proposito, viene ricordato l'osservazione di Bobbio sull'antitetività di tecnocrazia e democrazia, perché *mentre "la democrazia si regge sull'ipotesi che tutti possano decidere di tutto", la tecnocrazia "pretende che chiamati a decidere siano i pochi che se ne intendono"* (p. 3)⁵².

Accanto a questa concettualizzazione, in particolare alle nitide definizioni bobbiane, appare altrettanto opportuno – non secondariamente sulla spinta degli elementi di collisione tra il percorso di positivizzazione della *'retorica della resilienza'* nel diritto pubblico italiano e la natura democratico-sociale irradiata nel testo costituzionale – richiamare la severa ed esplicita messa in guardia kelseniana sul tema. Scriveva Kelsen in *Difesa della democrazia* (1932)⁵³, infatti, che

in un sistema politico il ruolo del tecnico può sempre essere solo un ruolo secondario. Ciò che conta nel sistema politico, innanzi tutto, è la *determinazione dei fini sociali*, mentre il tecnico non ne ha affatto la capacità. Solo dopo che si è deciso sul fine può subentrare – per la determinazione del mezzo appropriato, per raggiungere lo scopo posto – l'attività del tecnico. Nulla è più miope della sopravvalutazione [...] del tecnico, *nulla porta più sicuramente alla perdita del diritto di autodeterminazione che l'abdicazione della ragione politica a favore di un ideale di tecnicità*, che è stato in ogni tempo *una delle più potenti ideologie dell'autocrazia*⁵⁴.

Difficile negare, alla luce di quanto osservato, come proprio quella «determinazione dei fini sociali» sia venuta progressivamente a scemare, sino a rendersi pressoché estranea alla postura «decidente»⁵⁵ dell'esecutivo italiano e delle strutture che ne presidiano l'attività, *ciò indebolendo notevolmente la legittimazione di cui il diritto* – specialmente in passaggi tanto delicati, inestricabilmente legati al fine della "ripresa" – *dovrebbe godere, insieme alla portata democratica dei suoi impatti venturi*: una debolezza che «*si fa tanto più grande e pernicioso quanto più il diritto si allontana dai valori del costituzionalismo emancipante e della democrazia sociale*»⁵⁶.

costituzionali, Torino, Giappichelli, Quaderni Dip. Diritto pubblico - Univ. Pisa, 1994; E. CHELI, *Classificazione e protezione dei diritti economici e sociali nella Costituzione italiana*, in *Scritti in onore di Luigi Mengoni*, III, Milano, 1995; A. GIORGIS, *La costituzionalizzazione dei diritti all'uguaglianza sostanziale*, Napoli, Jovene, 1999; L. TORCHIA, *Sistemi di welfare e federalismo*, in *Quaderni costituzionali*, 4-2002; D. BIFULCO, *L'inviolabilità dei diritti sociali*, Napoli, Jovene, 2003; A. ROVAGNATI, *Sulla natura dei diritti sociali*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2009; L. R. PERFETTI, *I diritti sociali. Sui diritti fondamentali come esercizio della sovranità popolare nel rapporto con l'autorità*, in *Diritto pubblico*, 1-2013; L. RAMPA, *Paternalismo, autonomia e diritti sociali: una rilettura in termini di analisi economica*, in *Politica del diritto*, 3-2016; P. CARETTI, G. TARLI BARBIERI, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Torino, Giappichelli, 2022.

⁵² L.A. CARUSO, *Recensione a M. VOLPI (a cura di), Governi tecnici e tecnici al governo*, Torino, Giappichelli, 2017, pp. VIII-152, in *Nomos. Le attualità nel diritto* [Rassegne critiche, recensioni, schede], 3-2017 (corsivo mio).

⁵³ Il saggio andava a integrare e sviluppare – insieme al precedente *Sociologia della democrazia*, del 1926 – le argomentazioni e i contenuti esposti nella prima edizione (1921) di *Essenza e valore della democrazia*.

⁵⁴ H. KELSEN, *Difesa della democrazia*, in *Essenza e valore della democrazia*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2004, 85-86 (corsivi miei).

⁵⁵ M. DELLA MORTE, *Il futuro dei territori (e del Sud)*, op. cit., 5.

⁵⁶ A. VALASTRO, *Storie di democrazia sociale*, op. cit., 12 (corsivo mio).

Quello della deriva tecnocratica è pertanto un rischio tutt'altro che sottovalutabile nel quadro del costituzionalismo italiano del tempo presente, e la retorica giuridicizzata della resilienza è probabilmente uno dei fenomeni più distintivi del *rischio che questa deriva diventi un tratto normalizzato e permanente dell'ordinamento*, soprattutto in presenza di obblighi sovranazionali (di cui il PNRR è solo – per quanto imponente – la più recente espressione) che, in un'interpretazione governativa più o meno aderente agli obblighi effettivi o più o meno espansiva e ancillare rispetto a questi (e i governi dal 2011 aderiscono a questa ipotesi), tendono a penetrare in maniera capillare nell'ordinamento, sino al vertice delle sue fonti: si pensi alle vicende che hanno condotto alla costituzionalizzazione del pareggio/equilibrio di bilancio nel 2012. Il tutto senza significative operazioni di bilanciamento dei diritti e dei valori chiamati in gioco: un punto che lascia debitamente perplessi, se non intendiamo mettere in discussione che «La nascita delle moderne costituzioni è strettamente connessa con il processo di positivizzazione e di secolarizzazione del diritto e, in tale processo, trova la sua principale giustificazione. Il diritto deve, infatti, cercare nuovi fondamenti alla propria legittimazione, che d'ora innanzi si caratterizzerà come auto-legittimazione»⁵⁷.

Ed è proprio in questa «autolegittimazione» di nuove istanze, in virtù delle quali si impone alle categorie più fragili di soggetti di essere sempre più resilienti⁵⁸, che può essere identificato

un fil rouge che lega l'esautoramento della democrazia politica allo smantellamento della democrazia sociale e fondata sul lavoro, quasi a confermare, in negativo, il parallelismo democrazia politica-democrazia sociale, che richiama l'inscindibilità del nesso libertà-eguaglianza sostanziale (o giustizia sociale). Poi verrà la crisi economica, un'ottima occasione per imporre riforme di stampo neoliberale, quali deregolamentazioni, privatizzazioni, tagli allo stato sociale. Sono politiche che si possono qualificare di "classe", recuperando un vocabolo travolto dalla retorica di una fittizia comunanza di intenti e di scelte tecniche e oggettive»⁵⁹

A discendere, non meno «travolto dalla retorica di una fittizia comunanza di intenti e di scelte tecniche e oggettive» è il termine «resilienza», utilizzato quale *mantra* onnipresente nei processi decisionali attuali, rispetto ai quali viene a costituirsi quale principio informatore che ne plasma la morfologia. Dietro di esso si celano quelle riforme della *governance* economico-finanziaria che, «tra iper-tecnocrazia e antidemocraticità»⁶⁰, rendono pressoché innegabile come

il nuovo modello di *governance* dei conti pubblici sia prevalentemente fondato su soluzioni normative formalmente esterne all'ordinamento dell'Unione, sia caratterizzato da organi di natura tecnico-burocratica che operano al di fuori del quadro istituzionale dell'Unione, e, infine, da una *spiccata tendenza alla deparlamentarizzazione e da profonde carenze democratiche*. I difetti di questo modello sono quindi talmente evidenti e i benefici economici talmente impercettibili, da renderlo una delle principali ragioni che ha contribuito ad alimentare un clima di sfiducia generale nei riguardi del processo di integrazione europea⁶¹.

⁵⁷ L. PANNARALE, *Le promesse della costituzione*, op. cit., Par. 1.

⁵⁸ Istanze, perciò, sempre più distanti e antagonistiche rispetto alla democrazia sociale che ha costituito una delle colonne portanti del pensiero e dell'impegno del Costituente.

⁵⁹ A. ALGOSTINO, *Settant'anni di "uso" della Costituzione*, op. cit., 127 (corsivo mio).

⁶⁰ L. FROSINA, *La crisi "esistenziale" dell'unione Europea tra deriva intergovernativa e spinte centrifughe*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, 2-2018, 8 (corsivo mio).

⁶¹ *Ivi*, 10 (corsivo mio).

Ancora più chiare appaiono, a questo punto, le peculiari potenzialità *de-costruttive* e *ri-costruttive* del “mantra-resilienza” e le ragioni che fondano gli annunciati problemi di co-esistenza sistemica con il pieno esercizio di libertà e diritti costituzionalmente fissati e protetti come “cuore pulsante” dell’ordinamento democratico, con i suoi fondamenti democratico-pluralisti e democratico-sociali e, in ultima – e superiore – istanza, con quel «diritto di avere diritti»⁶² che, connotando «la dimensione stessa dell’umano e della sua dignità, rimane saldo presidio contro ogni forma di totalitarismo»⁶³.

Il presente è, sotto molti punti di vista, complesso. L’indizione di nuove elezioni (previste per il prossimo 25 settembre) che riaprono al voto popolare la selezione della rappresentanza, in un clima politicamente frammentato, esposto alle conseguenze – interne ed esterne – di una gestione che, per le ragioni dette, non è esente dal suscitare perplessità, si somma a un contesto internazionale solcato da eventi bellici che stanno ridisegnando gli scenari geopolitici globali. Una informazione (o disinformazione?) a dir poco fluttuante circa questi aspetti – martellante, in parallelo e non a caso, quanto il mantra della resilienza – si unisce a quella, di analoghe caratteristiche, relativa all’emergenza climatica, a quella alimentare, a quella energetica, senza tralasciare possibili spiragli per nuove ondate di quella sanitaria, mediante nuove varianti Sars-Covid, o dovute ad agenti patogeni estranei al virus pandemico tristemente noto. È, in tal senso, un presente saturo di stimoli orientati alla paura, confusionario, rumoroso: un terreno fertile per nuove involuzioni, per nuove richieste di resilienza, per nuovi attacchi ai diritti e alle libertà. Di ciò il costituzionalismo e il costituzionalista devono essere consci. *Massimamente consci*. E, davanti a tale stato delle cose, l’imperativo deontologico non può che consistere nell’essere, altrettanto, *massimamente vigili*.

In un’opera del 2015, *Paura reverenza terrore*, Carlo Ginzburg lanciava un invito che oggi, davanti a queste sollecitazioni, suona non poco degno di considerazione: l’invito a tentare di

sottrarsi al rumore, al rumore incessante delle notizie che ci arrivano da ogni parte. *Per capire il presente dobbiamo imparare a guardarlo di sbieco*. Oppure, ricorrendo a una metafora diversa: dobbiamo imparare a *guardare il presente a distanza, come se lo vedessimo attraverso un cannocchiale rovesciato*. Alla fine l’attualità emergerà di nuovo, ma in un contesto diverso, inaspettato⁶⁴.

L’esortazione a «sottrarsi al rumore» è tanto preziosa nella misura in cui ci si permette di perseguirla, per adattarla al caso che qui interessa, adottando una sorta di “speciale licenza” che ribalta – paradossalmente per non mutarne la carica – le due direttrici indicate da Ginzburg.

Non si tratterà, pertanto, di guardare di sbieco e di posizionare il cannocchiale al rovescio, *ma di riallineare lo sguardo sulla retorica della resilienza (come giuridicizzata nel modo emerso) in direzione del centro del progetto democratico del Costituente, e quindi di riposizionare nel giusto verso gli strumenti ottici che compongono l’osservatorio da cui il costituzionalismo contemporaneo aveva prescritto di scrutare il mondo*, riducendone le disuguaglianze e le asimmetrie, garantendo pluralismo, valorizzando la persona come centro dell’impostazione post-bellica e post-fascista. Riallineare lo sguardo e riposizionare “al dritto” gli strumenti ottici perché gli effetti più perniciosi della resilienza come *passé-partout* della de-

⁶² S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Bari, Economica Laterza, 2015, 7.

⁶³ *Ibidem*.

⁶⁴ C. GINZBURG, *Paura reverenza terrore*, Milano, Adelphi, 2015, 53 (corsivi miei).

strutturazione della democrazia pluralista e sociale sono avvenuti proprio a causa di uno sguardo di sbieco e di un rovesciamento del cannocchiale con cui l'ordinamento e le sue garanzie sono stati guardati, ri-strutturati, e rappresentati secondo la narrazione ormai nota.

Il guardare di sbieco e il rovesciamento del cannocchiale messi in atto dalle politiche di *austerity* fino ai giorni nostri (culminate nel PNRR), frutto di una nuova *governance* finanziaria marcatamente neoliberista che percepisce la democrazia sociale come un intralcio da eliminare o almeno depotenziare al massimo, hanno sostanzialmente svuotato i termini chiave del costituzionalismo. Ma il vuoto non avrebbe potuto, nemmeno volendo, rimanere tale (se non altro per ragioni strettamente formalistiche) e – come tratteggiato nel Par. 1 – le esuvie di quelle parole erano destinate a essere riempite di significati indeboliti rispetto agli originali, ad assumere tanta più risonanza sul piano della retorica, quanto più fortemente si provvedeva a marginalizzarle sul piano sostanziale.

Il presente che da ciò si è originato ci proietta inesorabilmente, *mutatis mutandis*, davanti al fatto che

Le categorie giuridiche, presentate come elaborazioni concettuali indipendenti dai condizionamenti storici, *finiscono con l'essere uno strumento per la 'valorizzazione' dei rapporti di potere esistenti, finiscono cioè con il valorizzare la realtà così com'è, impedendo di fare qualsiasi critica del modello di sviluppo sociale.* Astrazione e sussunzione sono i procedimenti per mezzo dei quali i modelli prodotti dalla base materiale, dalla prassi sociale continuano a ordinare la realtà del presente: il nostro passato governa così il presente e il futuro⁶⁵

La categoria neo-giuridicizzata della resilienza non sfugge – anzi, la dimostra in maniera esemplare – alla prospettiva barcelloniana, presentandosi come astratta e sussunta in modo da ordinare il presente riplasmato da crisi ed emergenze, avvolta nel manto multistrato delle retoriche che accompagnano queste ultime (e altresì dai relativi dispositivi giuridici), rinforzando ed espandendo notevolmente i rapporti di potere esistenti: certi decisori pubblici vengono, così, abilitati ad adottare interventi che si estendono ben oltre i confini tradizionali (per di più al riparo del confronto pluralistico; inibendo il diritto di critica e le manifestazioni di dissenso; mediante l'adozione di scudi penali per gli operatori che attuano le decisioni, etc.).

Nella positivizzazione della resilienza come declinata nel PNRR, insomma, non è irragionevole scorgere «la pervasività dei nuovi sovrani⁶⁶ e l'obsolescenza della Costituzione»⁶⁷. E questo emerge chiaramente dall'interpretazione che del termine si è voluto dare in questa trasposizione normativa, inverando lo stretto connubio tra la «semantica licenziosa» e la «pragmatica suggestiva» di cui parlava Scarpelli (Par. 2). Senza stretta necessità di richiamare i significati extra-giuridici del termine (ad ogni modo non poco interessanti), la *flessibilità* e l'*adattabilità* inglobate nella nozione di «resilienza» si riscontravano, nella loro totipotenza, sin da quella sua prima

⁶⁵ P. BARCELLONA (a cura di), *L'uso alternativo del diritto*, I, *Scienza giuridica e analisi marxista*, Roma-Bari, Laterza, 1973, XVI (corsivi miei).

⁶⁶ La pervasività di questi, soprattutto per ciò che impatterà sul piano sociale, è linearmente riconoscibile dal fatto che «Ora, per effetto del PNRR, *quelle limitazioni della sovranità nazionale*, in favore di una sovranità europea condivisa e in progressiva affermazione, *vanno a toccare* – in Italia allo stesso modo e, visto l'ammontare delle risorse in gioco, fors'anche più che in altri Stati membri – *il cuore delle politiche redistributive*» (corsivi miei), N. LUPO, *Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alcune prospettive di ricerca per i costituzionalisti*, in *Federalismi.it*, Editoriale fasc. 1, 12 gennaio 2022, XIII.

⁶⁷ A. ALGOSTINO, *Settant'anni di "uso" della Costituzione*, op. cit., 128.

entrata nel lessico giuspubblicistico e delle politiche pubbliche avvenuta ad opera dello *United Nations Office for Disaster Risk Reduction* (UNISDR), là dove veniva definita come la «capacità di un sistema, una comunità o una società esposti a catastrofi di resistere, assorbire, adattarsi e riprendersi dagli effetti di una catastrofe in maniera efficiente e tempestiva, attraverso la protezione e il ripristino delle sue strutture e funzioni essenziali» (Par. 3).

È una totipotenza semantica che, comunque, può essere semplificata come derivato di due accezioni interne alla definizione: da un lato ciò che ruota intorno all'«*assorbire e adattarsi in maniera efficiente e tempestiva*», mentre dall'altro ciò che ruota intorno al «*ripristino di strutture e funzioni essenziali*».

Nel primo caso non importa cosa accade a chi è esposto ai fenomeni critici e agli interventi emergenziali che ne conseguono: *chi è colpito, può rimanere deformato*, mutato nella sua struttura e nelle sue funzioni più intrinseche e caratterizzanti. *Resilire* può – e non si esclude che *debba* – significare mutare la propria natura, *snaturarsi*. L'accento è posto su elementi esterni alle reali condizioni di dignità e sicurezza individuale (in aperto contrasto con il principio personalista⁶⁸ e con quello di uguaglianza sostanziale⁶⁹): si pensi, ad esempio, al rigorismo di bilancio tipico della nuova *governance* economica europea prima e, ora e nel breve e medio periodo a venire, alle privatizzazioni e ai tagli della spesa sociale come dirette conseguenze attuative del PNRR. È questa, per le ragioni ricordate, l'accezione positivizzata nell'ordinamento italiano.

Di segno contrario è, bensì, l'altra accezione individuabile nella definizione dello UNISDR: il gravitare intorno al «*ripristino di strutture e funzioni essenziali*» dovrebbe implicare, infatti, l'individuazione di un *preciso limite alla resilienza, alla richiesta di sacrificio, all'austerità*: quello di non poter alterare e colpire la natura profonda (il sentire, l'essere, il volere) di chi è colpito dall'evento emergenziale, di non poter produrre e imporre interventi che ne aggravino il peso esistenziale – morale e materiale – più di quanto l'evento critico abbia già fatto. *Non si ammette, dunque, una deformazione permanente e snaturante del soggetto colpito*. Ripristinare strutture e funzioni essenziali significa, in questo senso, non solo non mutare la natura dei diritti e delle libertà

⁶⁸ Integrandolo la definizione di base fornita circa tale principio (v. nota di chiusura del Par. 2), aggiunge Filippo Pizzolato che esso non si esaurisce meramente nella centralità dell'essere umano rispetto allo Stato (pur con quello che ciò comporta in termini di finalizzazione del secondo rispetto al primo), poiché confinarlo a questo significherebbe scolorirlo, non potendosi trascurare che il medesimo sia «soprattutto» da intendere come «opzione per un'idea di uomo, visto come essere *sociale*, strutturalmente aperto alla relazione all'altro da sé», F. PIZZOLATO, *Il sistema di protezione sociale nel processo di integrazione europea*, Milano, Giuffrè Editore, 2002, 1. È, ad ogni modo, decisamente significativo (ed è questo che qui maggiormente importa) come lo stesso autore abbia *ibidem* evidenziato che il principio – anche qualora semplicemente considerato nella sua definizione di base – «serve a marcare una *differenza radicale con le impostazioni di carattere totalitario*» (corsivo mio). Risuona, così, quanto solennemente dichiarato da Jacques Maritain circa il nesso – marcatamente antagonistico – tra centralizzazione della persona umana e negazione della democrazia: «Per reagire ad un tempo contro gli errori totalitari e quelli individualistici era naturale che si opponesse la nozione di persona umana, impegnata come tale nella società, ad un tempo all'idea dello stato totalitario e all'idea della sovranità dell'individuo», J. MARITAIN, *La persona e il bene comune* (1947), Brescia, Morcelliana, 1995 (decima edizione), 7-8.

⁶⁹ Nelle parole di F. Pizzolato si rinviene la forza del connubio tra la connotazione sociale, intimamente correlata al principio di uguaglianza sostanziale, e quella personalistica (l'autore parla di un «decisivo aggancio [dello Stato sociale] ad un'antropologia personalistica») che attraversa la Costituzione e che si pone a fondamento di un sistema di protezione «*di tipo tendenzialmente universalistico e non residuale*, proprio perché il bisogno (la malattia, la povertà, ecc.) non è, in questo quadro filosofico, concepibile come lo stigma proprio di (e confinato in) una marginale fascia sociale, da assistere paternalisticamente, ma diviene una condizione strutturalmente connaturata all'essere umano, uno stato in cui potenzialmente chiunque può cadere, ed in cui anzi normalmente cade, almeno in certi periodi della sua esistenza. *Un tale universalismo si coniuga naturalmente con sistemi che attingono ad una solidarietà generale, complessiva, anche quanto alle fonti di finanziamento*, più che con rapporti di tipo mutualistico», F. PIZZOLATO, *Il sistema di protezione sociale*, op. cit., 5 (corsivi miei).

costituzionalmente garantiti, ma anzi adoperarsi attivamente per il loro concreto esercizio. Ipotesi questa (connessa al richiamo alle *positive actions*, alla capacitazione e all'*empowerment* di cui detto al Par. 4) che, a differenza di quella sopra ricordata, si evince marcatamente estranea alla modalità di positivizzazione normativa incorporata nel PNRR.

In chiusura del Par. 3 ci si è posti la domanda circa *entro quali limiti e modalità si debba essere resilienti*: una questione che, dopo quanto si è nel frattempo aggiunto, va a saldarsi con la prospettiva esposta in apertura (Par. 1) concernente *lo stato di salute del costituzionalismo*. A dirimere il dubbio su quale delle due accezioni di resilienza sopra esposte sia la più confacente – e, a dire il vero, probabilmente l'unica accettabile – alla *ratio* profonda della Costituzione italiana è la Costituzione stessa, almeno *se ancora* possiamo e vogliamo sostenere che il diritto costituzionale contemporaneo, con il suo complesso di strumenti difensivi in favore delle fragilità, «s'irradia non solo in ogni angolo del “politico”, ma anche in ogni angolo del “sociale”»⁷⁰.

Se ancora intendiamo i fondamenti democratico-pluralisti e democratico-sociali come parti ineludibili e indefettibili del costituzionalismo del tempo presente in Italia, è in quelli – *prioritariamente in quelli* – che dobbiamo identificare le «*strutture e funzioni essenziali*» da ripristinare.

La risposta al quesito è, perciò, ragionevolmente chiara: la modalità “permanentemente deformante” che gioca al ribasso dei diritti e impone nuovi sacrifici, con il suo *spostare* – *sistematicamente e crescentemente* – *il punto di equilibrio tra la sfera dei diritti e delle libertà e la sfera dell'autorità sempre in favore di quest'ultima*, si evince come molto difficilmente compatibile con il disegno del Costituente e l'impianto democratico da questo progettato.

Lo scollamento che scaturisce dal PNRR – e si amplia man mano che si procede sul binario segnato (nella lampante modalità, per di più, di un Governo tecnico dimissionario *de iure* ma non *de facto*, e ciò proprio in relazione al punto in analisi) – *tra i fini della Costituzione e la sua attuazione impone una musica sulle cui note “i resilienti” devono per forza ballare*. Ciò mentre ai vecchi resilienti se ne sommano sempre di nuovi⁷¹, e nessuno di questi (il disoccupato, il malato, l'indigente, il lavoratore precarizzato, etc.) può scegliere di non esserlo, di non ballare: «*mai Damocle danza meglio che sotto la spada*»⁷², ci ricorda Albert Camus, riferendosi alle riflessioni di Friedrich Nietzsche, ne *L'Homme révolté* (1951).

Ma può valere per “i resilienti” di cui stiamo parlando (cittadini e non sudditi, a norma di Costituzione, e come tali centro di un indicato fascio di libertà e diritti) quello che vale per il Damocle di Nietzsche di cui parla Camus? Possono e devono continuare ad «*accettare l'inaccettabile, e attenersi all'intollerabile*»⁷³?

Pure in questo caso, la risposta non può che provenire dalla Costituzione, e pare palese assumere che sia un “no”, alla luce di come l'interlocuzione, il dibattito e il patto fondativo che a essa hanno dato i natali l'abbiano precipuamente informata del compito di *impedire che simili spade potessero gravare sul capo delle persone*, in particolare dei fragili, dei vulnerabili, degli esposti.

Qualora si ritenga accettabile il contrario, *dando seguito alla palpabile crisi dei fondamenti democratico-pluralisti e democratico-sociali che attraversa l'ordinamento giuridico italiano* (e, in parallelo, il suo sistema

⁷⁰ G. ZAGREBELSKY, *Diritto allo specchio*, Torino, Einaudi, 2018, 184.

⁷¹ Si pensi all'esponenzialmente crescente fenomeno delle c.d. “nuove povertà”.

⁷² A. CAMUS, *L'uomo in rivolta*, Milano, Bompiani, 1960, 88

⁷³ *Ibidem*.

politico), è conforme a ragione rilevare come *la spada non graverà solo sul capo dei resilienti forzati, ma sul capo del costituzionalismo italiano stesso* e della forma di Stato attraverso cui dovrebbe attuarsi (sempre con serio rischio di snaturamento⁷⁴). Il tutto risolvendosi in una esiziale evaporazione – potenzialmente irreversibile, se non in presenza di fratture storiche il cui peso aprirebbe scenari del tutto nuovi e imprevedibili – del progetto democratico del Costituente.

Certo è che il costituzionalismo contemporaneo è «*al bivio*» (richiamando l'eloquente terminologia usata da Gaetano Azzariti nel titolo di un recente lavoro monografico⁷⁵), quello italiano – per ragioni endogene ed esogene – in maniera particolare, dato il rilevato stato di salute incerta, cagionevole. E questo bivio impone una scelta decisa e nitida tra «*diritto o barbarie*», che ne determinerà lo stato di salute futuro: una guarigione perseguita ed espressa mediante il riallineamento alla Costituzione (diritto), o un esito infausto determinato dall'accumulo di ulteriori spade sul capo di soggetti sempre più fragili (barbarie). *Tertium non datur*.

Ciò in un contesto dove le specificità del PNRR rinforzano con rinnovata carica delle «contraddizioni e torsioni del costituzionalismo democratico»⁷⁶ ormai non nuove, direttamente riconducibili al fatto che «Le ricadute delle innovazioni della *costituzione finanziaria europea* sui formanti degli ordinamenti nazionali manifestano in primo luogo quella capacità tipica delle crisi di *imporre al diritto l'imperio del fatto e di scolorire la significanza propria di tesi ed enunciati* sino a quel momento predominanti all'interno della riflessione teorica dei giuristi»⁷⁷. A questi ultimi spetta un ruolo specifico, che non si può dire esagerato definire imprescindibile, nell'arginare quell'imposizione dell'imperio del fatto e quello scolorimento: in ultima istanza, *nell'indicare* – forte delle proprie statura e connotazione scientifica – *in quale direzione sterzare al bivio*, e nel definire modalità e motivazioni della scelta secondo i metodi consolidati della disciplina.

Come tratteggiato nel Par. 1, infatti, la questione dello stato di salute della democrazia costituzionale è intimamente connessa con quella del ruolo del costituzionalista e del giuspubblicista, chiamato in causa come soggetto di primaria importanza, nel complesso scenario del presente⁷⁸, con una doppia valenza che si dispiega tanto nella riflessione teorica quanto sul piano operativo della collaborazione/opposizione alla politica. Il procedere in vista di un'auspicabile vittoria del diritto sulla barbarie ha, più che mai, bisogno del coraggio di sottrarsi alle spade sul capo e alle lusinghe sovente provenienti da una certa politica che – impegnandosi

⁷⁴ Ampia e interessante è, su questo punto, la ricostruzione offerta da A. Algostino del ventaglio di derive riconducibili a questa ipotesi. Essa si domanda, infatti, se questa sia «l'era della postdemocrazia, della forma di Stato "liberalpopulista", della democrazia oligarchica, dell'autocrazia elettiva, della democrazia plebiscitaria, della democrazia dispotica, della democrazia senza democrazia. È un periodo di transizione verso forme di stato e di governo nuove (se pur dal sapore antico), modellate sulla razionalità neoliberista?», A. ALGOSTINO, *Settant'anni di "uso" della Costituzione*, op. cit., 127-128. Per un approccio concettuale al problema elaborato in apertura del millennio, si veda A. MASTROPAOLO, *Democrazia, neodemocrazia, postdemocrazia: tre paradigmi a confronto*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 4-2001, 1612 ss.

⁷⁵ G. AZZARITI, *Diritto o barbarie. Il costituzionalismo moderno al bivio*, Bari-Roma, Editori Laterza, 2021.

⁷⁶ E. MOSTACCI, *La sindrome di Francoforte: crisi del debito, costituzione finanziaria europea e torsioni del costituzionalismo democratico*, in *Politica del diritto*, 4-2013, 541.

⁷⁷ *Ibidem* (corsivo mio).

⁷⁸ Uno scenario che Gunther Teubner descrive come connotato, sullo sfondo, dall'abbandono di modalità metodologiche tradizionalmente caratterizzanti, quali il fatto che «Le vecchie costituzioni degli stati-nazione si servivano del diritto per riuscire a sviluppare e a far emergere le dinamiche delle politiche democratiche e, allo stesso tempo, per limitare il potere repressivo regolando, mentre «L'obiettivo attuale, invece, è quello di favorire e disciplinare dinamiche sociali diverse, e di farlo a livello globale». G. TEUBNER, *Ordinamenti frammentati e Costituzioni sociali*, in A. FEBBRAJO-F. GAMBINO (a cura di), *Il diritto frammentato*, Serie sociologico-giuridica, Milano, Giuffrè Editore, 2013, 377.

sempre più massicciamente nel giuridicizzare (producendo diritto positivo) la volontà e gli interessi di soggetti privati transnazionali forti⁷⁹ – tanto tende a sovrapporsi alla forma tecnocratica. Manifesto epilogo di questo intreccio è come l’invasione della c.d. «technical standardisation» metta all’angolo sovranità e statualità, sempre più in crisi come centro di regolazione di molte istanze sensibili, laddove «intra-organisational regulation in multinational in multinational enterprises (MNEs) are all forms of rule-making by private actors», e in un’epoca in cui «sovereign states are losing their controlling potential and globalization is highly fragmented»⁸⁰.

Ed è precisamente all’ombra della deriva tecnocratica che si assiste a una pervicace tendenza a declassare i costituzionalisti «da sapienti a tecnici»⁸¹, nel quadro di una «perdita di fondamento»⁸² che (pur essendo indiscutibile il fatto che questa «ha coinvolto tutte le scienze sociali»⁸³) appare particolarmente inquietante allorché si manifesta in «quella scienza che ha come suo scopo proprio quello di *dare fondamento* al potere»⁸⁴ e di arginarne le degenerazioni.

La questione della resilienza, come ora positivizzata, è così il banco di prova per constatare se «Tendenzialmente, il giurista è colui che offre giustificazioni razionali ai comportamenti del potere»⁸⁵. E se, in assenza di una sostanziale resistenza (insita nell’ordinamento; v. *supra*, Par. 2) della quale si attende riscontro⁸⁶, non si potrà che prendere atto della perdurante validità delle parole di P. Grossi: «La visione di un diritto ‘mite’, come viene proposto nel disegno di uno dei nostri più intelligenti e colti costituzionalisti italiani⁸⁷, ci appare consegnata *alle trame di una felice idealizzazione più che a quelle di una diagnosi realistica*»⁸⁸.

6. Riflessioni conclusive. Il costituzionalista come de-mitizzatore per scongiurare una

⁷⁹ Non a caso, nell’indicare un macro-orizzonte di ricerca al costituzionalista, segnala Teubner come il principale quesito che l’attuale ‘questione costituzionale’ dovrebbe porsi sia «in che modo la teoria costituzionale tenti di rispondere alle sfide che sorgono dalle due grandi tendenze che caratterizzano la nostra epoca: la *privatizzazione* e la *globalizzazione*», G. TEUBNER, op. cit., 2013, 377 (corsivo miei).

⁸⁰ A. K. LINDBLOM, *Non-Governmental Organisations in International Law*, Cambridge University Press, 2005, 95.

⁸¹ G. AZZARITI, *Diritto o barbarie*, op. cit., 19.

⁸² *Ibidem*.

⁸³ *Ibidem* (corsivo mio).

⁸⁴ *Ibidem* (corsivo mio). La critica dell’autore prosegue rilevando che «Sembra quasi che il linguaggio dei costituzionalisti sia diventato inconsapevole: sempre più legato alle esigenze del momento presente, è indotto ad abbandonare la propria specifica dimensione storica e teorica di scienza che opera al di là del contingente. Argomentazioni sempre più duttili, spregiudicate, a volte esageratamente eclettiche; come se si volesse legittimare il discorso giuridico – e dunque sé stessi e il proprio ruolo di giuristi – in base al *fatto*. Scienza empirica, dunque, senza più autonomia disciplinare, privata di un unitario metodo giuridico, che rischia di non rinvenire alcun fondamento cui ancorare i giudizi degli studiosi, di far perdere a questi la loro specifica responsabilità. Una scienza librata nel vuoto, una tecnica tutt’al più al solo servizio della forma», G. AZZARITI, *Diritto o barbarie*, op. cit., 19-20.

⁸⁵ La citazione è tratta da un dialogo con Lorenza Carlassare, tenutosi a Padova in data 6 luglio 2009, raccolto in *Carlassare su Carlassare: conversazione con una costituzionalista* dai tre curatori del volume in cui è stato pubblicato: G. BRUNELLI-A. PUGIOTTO-P. VERONESI (a cura di), *Il diritto costituzionale come regola e limite al potere. Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, vol. I, Napoli, Jovene Editore, 2009, XXXIX.

⁸⁶ Si pensi a quelle che Luigi Ventura descrive come «Forme di resistenza, dunque, a fronte di palesi, tentate o consumate gravi violazioni della Costituzione da intendere come punto di arrivo di una crisi del sistema istituzionale e che, in quanto attuate, possono configurare l’inizio di un processo di chiarimento e di ripristino del normale funzionamento delle istituzioni», L. VENTURA, *Frammenti costituzionali e disordine politico*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2015, 25.

⁸⁷ Cfr. G. ZAGREBELSKY, *Il Diritto mite – Legge diritti giustizia*, Torino, Einaudi, 1992.

⁸⁸ P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, Terza edizione, Milano, Giuffrè Editore, 2007, 65 (corsivo mio).

nuova «mitologia giuridica» asservita a rapporti di forza?

La crisi dei fondamenti sarà, dunque, «ricomposta nel segno del costituzionalismo»⁸⁹? Riuscirà la teoria costituzionale «a generalizzare le idee sviluppate con riferimento allo stato nazione e a ri-specificarle in modo da poterle adattare alle questioni contemporanee? In altre parole: *possiamo considerare la tradizione delle costituzioni nazionali un terreno fertile da cui ripartire per far fronte al concomitante verificarsi dei fenomeni di privatizzazione e di globalizzazione?*»⁹⁰.

Lelio Basso non avrebbe dubbi nel confermare che, al di là di ciò che si farà effettivamente, la strada da imboccare al bivio non può essere quella dell'«accettare l'inaccettabile, e attenersi all'intollerabile», giacché «nel sistema della nostra Costituzione *non è ammesso un ritorno indietro dalle conquiste democratiche realizzate*»⁹¹.

Si comprende allora

quale possa essere il nuovo ruolo della resistenza come diritto e come dovere: non solo di fronte a degenerazioni tiranniche e totalitarie, ma anche rispetto a quei superamenti dei confini costituzionali che sempre più frequentemente vengono invocati come l'indispensabile risposta a situazioni di emergenza, effettive o rappresentate in modo da creare nel pubblico panico, paura per la propria sicurezza e – infine – una supina disponibilità ad accettare forme sempre più esplicite di oppressione. *Solo una cultura diffusa della resistenza può mettere al sicuro l'ordinamento da questo rischio di scavalco da parte dei poteri pubblici, da questa eversione dall'alto – non di rado ben intenzionata – che minaccia le istituzioni e lo stesso equilibrio dei poteri*⁹².

Nessuno più del costituzionalista, tra le figure deputate alla riflessione teorica, può lavorare – interloquendo dentro la sua comunità e informando al di fuori di essa – allo sviluppo di questa «cultura diffusa della resistenza», ri-conferendo senso e spendibilità ai fondamenti pluralisti e sociali della Costituzione: sottraendoli al tutt'altro che ipotetico rischio di estinzione di cui l'affermarsi della resilienza – di questa resilienza – è l'emblema funesto.

Mettere l'ordinamento al riparo da questo rischio di scavalco da parte dei poteri pubblici implica, essenzialmente, che «Il costituzionalista [...] non deve mai essere interno al potere, ma porre quest'ultimo costantemente sotto controllo; *dovrebbe essere, se volete, la spina nel fianco del potere*»⁹³. Nel caso specifico, ciò si traduce nel compito, per gli esponenti di questa branca del

⁸⁹ A. ALGOSTINO, *Settant'anni di "uso" della Costituzione*, op. cit., 128.

⁹⁰ G. TEUBNER, op. cit., 377 (corsivo mio).

⁹¹ L. BASSO, *Il principe senza scettro*, Milano, Feltrinelli, 1998 (I ediz. 1958), 197 (corsivo mio). A proposito di tale affermazione, sottolinea Alessandra Valastro come essa risalga «al 1958, in una fase in cui l'amarezza e il disincanto per l'arenamento dell'attuazione costituzionale erano ancora ignari delle ferite assai più gravi che sarebbero state inferte in seguito ai principi della Carta», A. VALASTRO, *Storie di democrazia sociale*, op. cit., 23. La stessa autrice prosegue, bensì, spiegando come «tuttavia proprio nei c.d. "usi alternativi" della Costituzione può ravvisarsi la conferma di quel dinamismo, la cui irreversibilità non può essere nelle forme ma forse in alcuni nuclei della sostanza: le questioni sostanziali della democrazia sociale sono state prima vissute nell'esperienza costitutiva della Resistenza, quindi nominate in principi scritti, cioè piantate come semi di cui non è possibile prestabilire tutti gli sviluppi e gli usi possibili, ma che difficilmente potranno lasciare il terreno identico a prima. E quelli che oggi ci si ritrova paradossalmente a dover definire come usi "alternativi" della Costituzione, quasi ad ammettere che quest'ultima è in certo senso "fuori" dall'ordinamento, in realtà sono i sussulti di un istinto insopprimibile di riappropriazione del processo democratico, che altro non è se non costante tensione verso la sostenibilità e la dignità dell'esistenza», *Ibidem* (corsivo mio).

⁹² M. MARCHESIELLO, *Diritto di resistenza*, op. cit., 45.

⁹³ L. CARLASSARE in G. BRUNELLI-A. PUGIOTTO-P. VERONESI (a cura di), *Il diritto costituzionale come regola e limite al potere*, op. cit., XXXIX (corsivo mio). La costituzionalista specifica, *ibidem*, che «Anche quando gli apparati sono composti da persone che senti ideologicamente meno lontane – non oso dire più vicine – il potere ha comunque una sua logica. La stessa logica

sapere giuridico, di razionalizzare la resilienza e il suo utilizzo al di fuori dei trascinalimenti agiti dalla retorica politica (come soluzione alla crisi) che la sta accompagnando, tanto salvifica nelle dichiarazioni (che la pone in nesso gemellare a «ripresa») quanto snaturante nelle ricadute sociali concrete.

Si tratta, in buona sostanza, del compito di ri-perimetrare questa nuova parola-chiave del diritto pubblico all'interno dei confini inequivocabilmente indicati dal Costituente, impegnando il costituzionalista in un'azione permanente che *espliciti quali significati giuridicamente rilevanti questo termine non possa assumere*⁹⁴, e lavorando perché quelli da assumere si pongano al servizio delle «conquiste democratiche realizzate»⁹⁵ e ancora da realizzare. Il che significherebbe non soltanto arrestare la prosecuzione sulla via del pericoloso «ritorno indietro»⁹⁶ al momento in corso, ma anche che questo si cronicizzi ulteriormente, *cristallizzando l'uso deviato del termine in una nuova, ingannevole, e proditoria*⁹⁷ – *l'ennesima!* – «mitologia giuridica» (per dirla con Paolo Grossi): non «della modernità», ma di una contemporaneità vorticosamente incalzante (già-pienamente ascrivibile alla *species* della «postdemocrazia»⁹⁸? O, se non del tutto, fino a che punto? Reversibilmente?).

Se di mito⁹⁹ e mitologia parliamo, allora, recuperando quanto *supra* sostenuto, ha senso intravedere una certa analogia – rivitalizzandone la linfa – tra il costituzionalista e lo storico del diritto¹⁰⁰ come descritto da Grossi: nell'essere «per mestiere suo un *de-mitizzatore* [che] *non si lascia affascinare dallo scintillio di una abile propaganda, e registra luci ed ombre*»¹⁰¹.

De-mitizzare, sicché, per conservare – anzi, forse più correttamente, *per riguadagnare* – le conquiste gelosamente protette da L. Basso: quelle faticosamente e dolorosamente ottenute mediante la Resistenza all'autoritarismo fascista e al prezzo di una guerra sanguinosa, di cui le conseguenze in termini geopolitici sono ancora più che percettibili.

Ancora una volta la storia rischia di metterci davanti a un ribaltamento fatale di queste conquiste, e la componente di rischio che presenta la contemporaneità (o il danno in corso, qualora si accolga l'ipotesi che ci vede già immersi in una realtà postdemocratica) emerge, nella sostanza, nel ricorrere di sintomi manifestatisi – con le dovute differenze di modo e di contesto

che la Costituzione e il costituzionalismo nascono, appunto, per calibrare o contrastare».

⁹⁴ Si ribadisce come ciò non vada inteso nel senso di demonizzare a-prioristicamente la positivizzazione normativa della resilienza, ma solo come argine alle implicazioni degenerative individuate. Rimane, anzi, auspicabile che la nozione – ormai divenuta parte del lessico del diritto pubblico – venga positivizzata nelle modalità conformi e serventi alle «conquiste democratiche» da ripristinare o ancora da raggiungere (ne è esempio, *inter alia*, l'accezione di *positive actions*, capacitazione, ed *empowerment* di cui detto al Par. 4).

⁹⁵ L. BASSO, *Il principe senza scettro*, op. cit., 197.

⁹⁶ *Ibidem*.

⁹⁷ In quanto funzionale al mascheramento dietro al quale perpetrare il «carattere mendace e fraudolento dei racconti ufficiali delle politiche neoliberali, figlie del compromesso (illusorio) tra democrazia e capitalismo», G. FERRARA, *Sulla democrazia costituzionale*, in G. BRUNELLI-A. PUGIOTTO-P. VERONESI (a cura di), *Il diritto costituzionale come regola e limite al potere*, op. cit., vol. V, 1914.

⁹⁸ A. ALGOSTINO, *Settant'anni di "uso" della Costituzione*, op. cit., 127.

⁹⁹ Per delle prospettive che analizzano le implicazioni della nascita, dei fini, e dei contenuti della Costituzione alla luce della categoria del «mito», si vedano: G. MARANINI, *Il mito della Costituzione* (a cura di T. E. FROSINI), Roma, Ideazione, 1996; A. VIGNUDELLI, *Interpretazione e Costituzione. Miti, mode e luoghi comuni del pensiero giuridico*, Torino, Giappichelli, 2011; V. RUBETTI, *Fascismo, Resistenza e Costituzione tra storia e mito*, Roma, Armando Editore, 2017; F. CORTESE-C. CARUSO-S. ROSSI (a cura di), *Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell'Assemblea Costituente*, Milano, Franco Angeli, 2018.

¹⁰⁰ Ovviamente limitata all'aspetto che segue, e ferma rimanendo la distinzione tra le specificità di indagine dell'una e dell'altra disciplina.

¹⁰¹ P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, op. cit., 200 (corsivo mio).

– in precedenti noti.

*Le mitologie giuridiche del tempo presente, così, si palesano come simili a quelle moderne*¹⁰² ben conosciute. Le nuove retoriche, insomma, riproducono schemi e strategie tutto fuorché nuovi nelle fasi di mutamento storico, segnatamente in quelle che plasmano e ri-plasmano le forme di Stato. Ecco quindi che potrebbe non essere assurdo o inverosimile pensare che all'eredità del progetto democratico postbellico possa spettare una sorte analoga, per esempio, al progetto democratico che aveva animato la Rivoluzione francese, dissoltosi nell'ascesa di Napoleone prima, e nella Restaurazione seguita al Congresso di Vienna poi¹⁰³. L'Ottocento e, ancora più, il Novecento avrebbero, a seguire, continuato a mostrare la fragilità dei progetti e delle istituzioni democratiche (anche – ed è ciò che maggiormente sgomenta – delle forme democratico-pluraliste e sociali avanzate¹⁰⁴),

¹⁰² La più macroscopicamente osservabile è quella riconducibile all'*illuminismo politico-giuridico*, il quale «ha bisogno del mito perché ha bisogno di un assoluto a cui aggrapparsi; il mito supplisce egregiamente alla carenza di assoluto che si è attuata e colma un vuoto altrimenti rischiosissimo per la stessa stabilità della società civile. Le nuove ideologie politiche economiche giuridiche hanno finalmente un supporto che ne garantisce la inalterabilità», P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, op. cit., 46.

¹⁰³ La Francia rivoluzionaria cedeva il posto al Primo Impero, ed esauritesi le vicende di questo la gran parte del continente venne riconsegnata *nelle mani di oligarchie (economiche, militari, culturali)* – alcune in soluzione di continuità con le precedenti, altre no – *marcate dalla loro distanza da quella democrazia sociale che aveva innervato la Rivoluzione e il suo linguaggio*. Tutte fortemente intenzionate a renderla impraticabile: che le istituzioni avessero accolto alcuni mutamenti formali modernizzando la facciata della statualità secondo i crismi liberali, o che avessero scelto la via di una *restituito ad integrum* piena, la fase successiva alla Rivoluzione presentava una realtà sicuramente più simile all'*ancien régime* che al progetto palinogenetico che aveva mosso il grande impegno, e le grandi aspettative, e le grandi illusioni della rivoluzione francese.

¹⁰⁴ Ampia è la varietà di queste esperienze, che attraversano contesti, modelli (costituzionali e istituzionali), e momenti (dello stesso secolo) estremamente diversi tra loro. Nell'impossibilità di ricostruire in questa sede un così corposo spettro di casi, si evidenzia l'esperienza della Costituzione della Repubblica di Weimar come “capostipite” di queste esperienze trasformative – in senso fortemente degenerativo – della forma democratica. Ciò in virtù, da un lato, del suo essersi manifestata come prima esperienza – implicando una tipologia avanzata di Costituzione che si presentava come inedita – della contemporaneità nel senso detto; e, dall'altro, della portata involutiva (rispetto all'esercizio di diritti e libertà) della – più che nota – trasformazione sopravvenuta, tale da rendere la medesima, in assoluto, la più paradigmatica e la più studiata (costante punto di riferimento della letteratura sul tema, sia per analisi di tipo sincronico che diacronico). Si veda P. RIDOLA, *La Costituzione della repubblica di Weimar come “esperienza” e come “paradigma”*, in *Rivista AIC*, 2-2014, dove uno dei punti centrali dell'analisi intrapresa riguarda esattamente l'esperienza weimariana quale «“Laboratorio” dei diritti fondamentali e “eclissi” del costituzionalismo», 17; l'analisi specificamente mirata su questo aspetto si concentra nelle pagine 17-21, paragrafo che l'autore conclude rilevando che «Certo, il tentativo di costruire un catalogo dei diritti fondamentali aperto a scenari di progresso suscitò aspettative che si convertirono in un atteggiamento di aspra delusione contro la Repubblica, allorché, per i contraccolpi delle riparazioni di guerra e della recessione mondiale degli anni Venti, vennero meno le condizioni economiche della realizzazione del programma costituzionale weimariano. Ma non è azzardato ipotizzare che, quand'anche la Costituzione di Weimar non avesse promesso nulla, essa sarebbe rimasta egualmente soccombente, travolta sotto il peso delle “religioni della politica” nell'età del totalitarismo», 21. Proseguendo, P. Ridola richiama come M. Bloch avesse sottolineato le virtualità della storia comparata, la quale consiste nello studio parallelo «di società al tempo stesso vicine e contemporanee, costantemente influenzantisi l'un l'altra, sottoposte nel corso del loro sviluppo, proprio in ragione della loro vicinanza e del loro sincronismo, all'influenza delle medesime cause e risalenti, almeno in parte, a una origine comune», M. BLOCH, *Per una storia comparata delle società europee* (1928), in ID., *Lavoro e tecnica nel Medioevo*, (a cura di) G. LUZZATTO, Bari, Laterza, 1977, 31 ss. L'importanza dell'insegnamento di Bloch per una riflessione costituzionalistica circa le “crisi” costituzionali – in particolare del tipo che qui interessa – è stata evidenziata da G. BOGNETTI, *Europa in crisi. Due studi su alcuni aspetti della fine della III Repubblica francese e della Repubblica di Weimar*, Milano, Giuffrè, 1991. Per un'ampia gamma di prospettive di inquadramento del tema della trasformazione della forma democratica – con sostanziali riferimenti al contesto italiano – a partire dagli stimoli derivanti dall'esperienza di Weimar, si vedano i contributi raccolti in F. BRANACCIO-F. LANCHESTER (a cura di), *Weimar e il problema politico-costituzionale italiano*, Collana Quaderni di Nomos – le attualità nel diritto, 2012. Si vedano inoltre: C. SBAILÒ, *Weimar un laboratorio per il costituzionalismo europeo: scienza giuridica e crisi dei valori occidentali*, Troina, Città aperta, 2007; C. AMIRANTE-S. GAMBINO (a cura di), *Weimar e la crisi europea. Economia costituzione politica*, Cosenza, Periferia, 2013; A. CARRINO, *Weimar. Critica di una Costituzione. Diritti, politica e filosofia tra individuo e comunità*, Milano, Mimesis Edizioni, 2020. Risalendo nel tempo, ma in edizioni accompagnate da rilevanti introduzioni critiche cronologicamente molto più vicine a noi (e dunque in grado di orientare concretamente parallelismi con il presente), si vedano: C. SCHMITT, *Posizioni e concetti in lotta con Weimar-Ginevra-Versailles* (opera originale: 1923-1939), nell'edizione a cura di A. CARACCILOLO, Milano, Giuffrè, 2007; e C. MORTATI (a cura di), *La Costituzione di Weimar* (opera originale: 1946), con saggio introduttivo di M. FIORAVANTI, Milano, Giuffrè, 2019.

ponendoci di fronte alle loro degenerazioni più cupe, alla facilità dei loro rovesciamenti in favore di qualcos'altro.

Un «qualcos'altro» che, attualmente, potrebbe sfuggire, celato in abitudini e linguaggi rassicuranti, in quanto apparentemente conformi all'ordinamento giuridico (non escluso al suo vertice costituzionale), e che per questo deve rendere accorti e prudenti, soprattutto nell'osservazione delle ricadute attuative – mediante norme e politiche pubbliche – di certe retoriche di risposta alla crisi. Da questo dovrebbe scaturire, se non un monito conclamato, quantomeno un certo livello di allarme funzionale a un *conatus sese conservandi* dell'ordinamento costituzionale democratico, e dunque un sano «impulso a riappropriarsi dei valori di giustizia sociale, attraverso rivendicazioni e strategie che di fatto richiamano le formule pluralistico-partecipative e solidaristico-cooperative del programma costituzionale»¹⁰⁵.

Se le parole – quando adeguatamente mondate dalle sovrastrutture retoriche che le ammantano (e, in certi casi, le soffocano) – sono eloquenti nel rappresentare il fragore dell'infrangersi di un progetto democratico e il brusco risveglio dal torpore delle illusioni e (oggi forse più) dell'abitudine alla deferenza conformistica, ancora più possono esserlo le immagini. Si può apprendere molto da come, dopo le grandi passioni della Rivoluzione, nonostante le concrete innovazioni giuridiche e politiche elaborate e sperimentate (molto oltre il mitologico), il popolo – *de facto* non più così sovrano come proclamato dalle Costituzioni rivoluzionarie¹⁰⁶ – sia stato, di nuovo, posto dinnanzi a un potere rappresentato nel dispiegarsi della sua autorità schiacciante, sacralizzata in una dogmatica e asseverativa indiscutibilità: il *Napoleone I sul trono imperiale* dipinto da Jean-Auguste-Dominique Ingres (1806) tornava ad assomigliare, morbosamente, al *Leviatano* inciso da Abraham Bosse e posto a frontespizio dell'omonima opera di T. Hobbes (1651). *I rapporti di forza tornavano a prevalere sull'aspirazione a un diritto democratico.*

Orbene, oggi «Alla Costituzione scritta è venuta sostituendosi una Costituzione di fatto, *assai diversa*»¹⁰⁷? Dobbiamo concludere «che, mutato il rapporto delle forze, la Costituzione *non serve più a nulla?*»¹⁰⁸. Sottrarsi al cercare risposte, o offrirne di evasive e artefatte, *costerebbe molto caro*. Il trovarsi al bivio di cui parla G. Azzariti le reclama urgentemente. E poiché da queste risposte dipende il destino del costituzionalismo italiano del tempo presente – esse decretando *se e perché* il progetto democratico seminato dal Costituente sarà “vivente” o “morente” – la ricerca delle medesime non può e non deve eludere (per correggere la rotta) la consapevolezza storica che

¹⁰⁵ A. VALASTRO, *Storie di democrazia sociale*, op. cit., 23.

¹⁰⁶ Massimamente dalla Costituzione del 1793 (o “dell'Anno I”).

¹⁰⁷ L. BASSO, *Il principe senza scettro*, op. cit., 316 (corsivo mio).

¹⁰⁸ *Ibidem* (corsivo mio). È richiamando il pensiero di Marx e Lassalle che Basso sviluppa le riflessioni conclusive dell'opera, incentrate sul nesso tra rapporto di forze e Costituzione, sostenendo fermamente che «se non si muta quel rapporto di forze i testi costituzionali servono a poco», 316 (corsivo mio). Sottesa a ciò vie è l'argomentazione (*ibidem*, corsivi miei) in virtù della quale «Sotto questo profilo *sarebbe, peggio che ingenuo, colpevole, considerare la Costituzione come una conquista definitiva*, il punto d'arrivo della nostra battaglia democratica. *Ma sarebbe anche peggio che erroneo, colpevole, sottovalutare il significato morale e politico della Costituzione, la forza che si sprigiona dal fatto che essa esiste, che contiene principi, che è stata il frutto di tanti sacrifici passati ed è oggi punto di riferimento di tante speranze avvenire.* [...] Certo, per realizzarla, bisogna mutare il rapporto delle forze. *Ma anche la Costituzione è una forza, e tanto più lo diventerà se gli Italiani mediteranno l'altro insegnamento dato da Lassalle ai suoi ascoltatori nello stesso discorso: “Voi tutti pur siete una parte della Costituzione”*» (la citazione lassalliana conclusiva riportata da Basso è tratta da F. LASSALLE, *Delle Costituzioni*, 1902, 10).

«Dietro la tesi dell'esclusivo diritto di *governo dei migliori*¹⁰⁹ si nasconde di regola solo un *dispiegamento estremamente acritico e miracolistico della forza*»¹¹⁰.

¹⁰⁹ Di considerevole interesse e stimolante attualità è come H. Kelsen abbia individuato – tra gli elementi sintomatici di un declino delle esperienze democratiche – *il portato degenerativo della risorsa retorico-semanticamente del «meglio» e del «governo dei migliori», e di come ne abbia sviluppato la descrizione in stretta aderenza all'aspetto della forza (e dei rapporti di forza) e alla questione del ruolo dei tecnici.* Egli sostiene, su questo, che «Ciò che conta è la risposta all'interrogativo: “che cos'è il meglio?”, “in che consiste?”; e ancora: “chi è il migliore?”, “qual è il metodo che porta con assoluta certezza a che il migliore e solo il migliore giunga al potere e conservi – contro l'assalto dei cattivi – il dominio?”. Questa è una domanda decisiva dal punto di vista della teoria e della prassi sociale, ma alla quale non si dà nessuna risposta da parte antidemocratica. Quest'ultima si aspetta ogni salvezza dal capo, ma la creazione del capo, che nella democrazia avviene alla chiara luce di un procedimento pubblicamente controllabile, cioè attraverso il voto, resta nell'autocrazia velata nell'oscurità mistica. Qui il metodo razionale viene sostituito dalle fedi nel miracolo sociale. Col capo graziato da Dio, che sa e vuole il bene e la cui esistenza viene semplicemente presupposta, il problema tecnico-sociale dell'organizzazione non viene risolto ma spostato, occultato ideologicamente. *La realtà effettiva della dittatura mostra però che è la forza che decide [...]* Sulla base della dottrina secondo cui *deve governare il migliore*, si solleva di regola la pretesa che in tutte le questioni, o per lo meno in tutte le questioni oggettive, *si debba lasciar decidere ai tecnici*; contemporaneamente si contrappone all'organizzazione democratica quella professionale», H. KELSEN, *Difesa della democrazia*, op. cit., 85 (corsivo mio). Conclude altresì: «Tanto è giusto che problemi tecnici nel senso più ampio della parola non possono essere risolti unicamente con decisioni di maggioranza, altrettanto è sbagliato vedere tra il principio democratico e quello tecnico-professionale un contrasto fondamentale» (*ibidem*, corsivo mio).

¹¹⁰ H. KELSEN, *Difesa della democrazia*, op. cit., 85 (corsivo mio).

ABSTRACT (IT): Sin dagli albori del suo processo di affermazione, il linguaggio del costituzionalismo – coagulato intorno a un riconoscibile “catalogo” di termini chiave – si mostrava accompagnato da una intrinseca interconnessione con la dimensione del suo utilizzo retorico. Il saggio sviluppa l’osservazione di come, a fronte di una ‘*nuova retorica della crisi*’ (cristallizzatasi intorno alla crisi finanziaria 2007-2008 e, in maniera crescente, a quella pandemica), sia visibilmente rilevabile una corrispondente ‘*retorica delle soluzioni [alla crisi]*’, e di come questa retorica sia stata positivizzata all’interno di recenti fonti normative. Particolare attenzione verrà posta sul lessico in gioco, specialmente con riguardo al termine «*resilienza*» – ormai *mantra* onnipresente – e sulle peculiari potenzialità *de-costruttive* e *ri-costruttive* che caratterizzano questo incalzante fenomeno, meritevole di una specifica attenzione da parte del costituzionalista in ragione dei diversi problemi di co-esistenza sistemica che vengono a porsi in essere rispetto ai fondamenti pluralisti e sociali del costituzionalismo italiano.

ABSTRACT (ENG): Since the dawn of its process of affirmation, the language of constitutionalism – coagulated on a recognizable “catalog” of key terms – appeared to be accompanied by an intrinsic interconnection with the dimension of its rhetorical use. This essay develops the observation of how, in the face of a ‘*new rhetoric of the crisis*’ (crystallized around the financial crisis 2007-2008 and, increasingly, around the pandemic crisis), a corresponding ‘*rhetoric of solutions [to the crisis]*’ is visibly detectable, and how this rhetoric has been positivized within recent normative provisions. Particular attention will be placed on the lexicon at stake, especially with regard to the term «*resilience*» – now an omnipresent *mantra* – and on the peculiar *de-constructive* and *re-constructive* potentialities that characterize this pressing phenomenon. A phenomenon that deserves, on the part of the constitutionalist, specific attention due to various problems of systemic co-existence that arise with respect to the pluralist and social foundations of Italian constitutionalism.

PAROLE CHIAVE: Resilienza; Costituzionalismo democratico; Crisi; Pluralismo; Diritti sociali.

KEY WORDS: Resilience; Democratic constitutionalism; Crisis; Pluralism; Social rights.